

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53,
e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 agosto 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D99/24

Roma, 9 agosto 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024,

di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/285 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 2020 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME SPECIALE PER LE PICCOLE IMPRESE E DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2022 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2006/112/CE E (UE) 2020/285 PER QUANTO RIGUARDA LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Relazione illustrativa

Il presente decreto è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni di recepimento delle suddette direttive entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025

Direttiva UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

La nuova normativa delle piccole imprese è parte integrante del piano d'azione sull'IVA predisposto dalla Commissione Europea (*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final)*) realizzando una revisione complessiva del sistema delle piccole imprese, per ridurre i loro oneri amministrativi, per creare un contesto fiscale e favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.

La direttiva (UE) 2020/285 prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato Membro in cui l'IVA è dovuta a condizione che il volume di affari sia al di sotto della soglia nazionale, che non può essere superiore a 85.000 euro.

Il tratto più innovativo della citata direttiva concerne la previsione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro stato membro, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo stato di esenzione. Tale regime di franchigia IVA transfrontaliero è applicabile ai soggetti passivi non stabiliti qualora il loro volume d'affari sia al di sotto della soglia europea di 100.000 euro e comunque al di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato Membro in cui si chiede di essere ammessi all'esenzione. La citata direttiva 285 introduce quindi due diversi livelli di applicazione: uno domestico, che interessa solo i soggetti stabili in uno Stato membro e uno transfrontaliero, che consente l'applicazione del regime speciale da parte delle piccole imprese in uno o più Stati Membri in cui non sono stabiliti.

Ciò rappresenta una rilevante modifica che consente di superare l'impatto negativo che sulla concorrenza produceva la limitazione dell'accesso all'esenzione per le piccole imprese non stabilite.

La citata direttiva (UE) 285 introduce, inoltre, misure di semplificazione che consentono di rendere gli oneri amministrativi proporzionati per le piccole imprese che beneficiano della franchigia.

Tra le misure di semplificazione più rilevanti si segnala quella in base alla quale per effettuare operazioni in regime piccole imprese transfrontaliero è sufficiente che il soggetto passivo sia identificato nel proprio Stato di stabilimento. In tale contesto, i recenti orientamenti del Comitato IVA e della Commissione europea (Cfr. taxud.c.1(2023)4163563 – WP1063 del 18 aprile 2023 - *The new special scheme for small enterprises: interaction with rules on intra-Community acquisitions*) hanno chiarito che l'identificativo ai fini IVA a cui si



riferisce la direttiva IVA (nuovo articolo 284) è relativo alle operazioni in uscita effettuate della piccola impresa; diversamente per le operazioni in entrata rimangono ferme le regole ordinarie di applicazione dell'imposta e pertanto la piccola impresa sarà tenuta ad identificarsi, senza che questo adempimento la privi del beneficio di esenzione. I due numeri di identificazione avrebbero ambiti di applicazione differenti: il numero d'identificazione EX richiesto dal nuovo articolo 284, par. 3, lett. b) si riferisce solo all'identificazione ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, tenendo conto delle sole operazioni in uscita; mentre l'identificazione IVA di cui all'articolo 214, comma 1, lettera b), della direttiva IVA avviene per operazioni in entrata di una piccola impresa mediante le quali vengono effettuati acquisiti nello Stato membro di esenzione.

Le piccole imprese che intendano usufruire dell'esenzione anche in altri Stati Membri, inoltre, adempiono ad obblighi informativi di carattere periodico quali l'obbligo delle comunicazioni trimestrali che il soggetto è tenuto ad effettuare entro un mese dalla fine del trimestre civile al proprio Stato membro di stabilimento, comunicando il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento, anche quando tale valore sia pari 0; ovvero gli oneri informativi da adempiere in caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione pari a 100.000 euro, come previsto dall'articolo 284, paragrafo 2, della direttiva (UE) 285.

Per completezza, si fa presente che la nuova disciplina applicabile alle piccole imprese si completa con le modifiche apportate dall'articolo 2 della citata direttiva 285 al regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, regolando il flusso informativo necessario per l'applicazione del regime PMI transfrontaliero.

Il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti: il primo relativo alle modifiche sistematiche apportate alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA. In tale contesto, va tenuto in considerazione che con la decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664, l'Italia è stata autorizzata ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto i soggetti con volume d'affari fino a 85.000. Sulla base di tale misura di deroga, già l'articolo 1, comma 54, della legge 22 dicembre 2022, n. 197, in chiave anticipatoria, innalza la soglia dei ricavi e compensi utili per poter essere ammessi al regime forfettario, allineandoli a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/285.

Il secondo piano è relativo alla trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. Il presente decreto infatti introduce il nuovo titolo V-ter nel corpus del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che disciplina il nuovo regime di franchigia IVA. Il nuovo titolo V-ter è suddiviso in due Sezioni: la prima dedicata all'applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, la seconda relativa all'applicazione del regime di franchigia in altri SM, da parte dei soggetti stabiliti in Italia.

In particolare, l'articolo 1, lettera a), del presente decreto integra l'articolo 1, comma 57, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, per quanto riguarda i soggetti non stabiliti in Italia, prevede l'applicabilità del regime forfettario solo per i residenti in altri Stati dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello Stato redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. In base alla norma novellata, quadro normativo che ne risulta prevede, dunque, che i soggetti stabiliti nell'Unione europea di cui al citato comma 57, lett. b), ai fini della tassazione del reddito continuano ad applicare il regime forfettario nazionale, mentre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto applicano il regime IVA transfrontaliero di cui al nuovo titolo V-ter, sezione I, del DPR n. 633 del 1972. I soggetti stabiliti in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo continuano ad applicare il regime forfettario di cui al citato art. 1, commi 54 e ss ai fini della tassazione sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.



La successiva lettera b) interviene sull'articolo 1, comma 59, della medesima legge n. 190 del 2014, che esonera i soggetti passivi ammessi al regime forfettario da tutti gli adempimenti IVA, fatta eccezione per quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

In tale contesto, recependo il nuovo articolo 220 bis della direttiva IVA, così come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285, la norma novellata prevede che i soggetti passivi ammessi al regime forfettario nazionale emettono, ove richiesto, la fattura in modalità semplificata, secondo quanto previsto dall'articolo 21-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

L'articolo 2 modifica gli articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per recepire le modifiche apportate all'articolo 314, lett. c), e all'articolo 334, par. 1, lett. c), della direttiva IVA, dalla direttiva (UE) 2020/285, in materia di regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, d'arte, da collezione o antiquariato e di regime speciale di vendita all'asta.

Le modifiche sono apportate ai fini di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di regime di franchigia IVA transfrontaliero, e prevedono l'applicabilità dei regimi del margine e delle case d'aste anche per gli acquisti effettuati presso piccole imprese non stabilite in Italia che si avvalgono della franchigia IVA.

Sono, pertanto eliminate dall'articolo 36, comma 1, e dall'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), rispettivamente, le parole «nel proprio Stato membro» e le parole: «che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea».

L'articolo 3 contiene modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285, la lettera b), numeri 1 e 2, apporta modifiche all'articolo 19 del già citato d.p.r. n. 633 del 1972, per tener conto dell'indetraibilità dell'imposta derivante dall'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia, in linea con il nuovo articolo 169, lettera a), della direttiva IVA, come modificato dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285.

Il numero 1) modifica l'articolo 19, comma 3, lett. b), per specificare che l'eccezione alla indetraibilità dell'imposta prevista per le operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, non si applica alle operazioni effettuate in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al nuovo titolo V-ter del d.p.r. n. 633 del 1972.

Il numero 2) modifica il comma 4 del medesimo articolo 19, in modo da prevedere che, anche per i beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione sia per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, la quota d'imposta imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi utilizzati.

La successiva lettera c) dell'articolo 3 introduce il nuovo Titolo V-ter nel d.p.r. n. 633 del 1972, per recepire la nuova Sezione I, del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, introdotta dall'articolo 1, n. 8) della direttiva (UE) 2020/285 per quanto riguarda il regime delle piccole imprese. Il nuovo titolo è diviso in due Sezioni: la prima riguarda i soggetti stabiliti in altri Stati della UE che intendono avvalersi della franchigia IVA nel territorio dello Stato; la seconda sezione riguarda i soggetti stabiliti in Italia, vale a dire coloro che hanno fissato in Italia la sede della propria attività economica, che intendono avvalersi del regime di franchigia IVA in altri Stati Membri.

Le disposizioni delle due Sezioni sono precedute dall'articolo 70-terdecies che contiene le definizioni utili e le disposizioni generali ai fini dell'applicazione del nuovo regime transfrontaliero. In particolare, il comma 1 contiene le seguenti definizioni: il «regime di franchigia»; «volume d'affari annuo dell'Unione europea»;



«volume d'affari annuo dello Stato membro»; «Soggetto stabilito»; «Stato di stabilimento»; «Stato di esenzione»; «Numero di identificazione EX». In particolare, la lettera d) dell'articolo in commento fornisce una definizione di "Soggetto stabilito" più restrittiva di quella fornita dall'articolo 7, primo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972, in quanto precisa che, ai fini della applicazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero, non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti in Italia le stabili organizzazioni di soggetti domiciliati o residenti in altri paesi.

Il successivo comma 2, in linea con quanto previsto dall'articolo 283 della direttiva IVA, precisa che il regime di franchigia IVA non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro, nonché alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

Tale esclusione, secondo quanto risulta dai recenti orientamenti del Comitato IVA, è giustificata dalla necessità di evitare la doppia imposizione delle cessioni di tali mezzi di trasporto. Ne consegue che qualsiasi cessione di mezzo di trasporto nuovo effettuata verso un altro Stato membro è esclusa dal regime di franchigia IVA ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 1, lettera b), direttiva IVA. L'ambito di questa esclusione è limitato ai mezzi di trasporto nuovi forniti ad un altro Stato Membro, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1 o paragrafo 2, lettera a), della Direttiva IVA e, per quanto riguarda la normativa interna, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993.

Il successivo comma 3 recepisce l'articolo 288 della direttiva IVA e fornisce il criterio attraverso il quale viene calcolato il volume d'affari del soggetto passivo per l'ammissione o per l'esclusione dal regime di franchigia IVA. Ai fini di tale calcolo sono prese in considerazione tutte le operazioni effettuate dal soggetto passivo, nello Stato o nell'Unione europea, con le sole esclusioni espressamente indicate. Queste comprendono: le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali in linea con quanto previsto dall'articolo 288, par. 2, della direttiva IVA e le operazioni esenti di cui all'articolo 10, ad eccezione di quelle finanziarie e di investimento (art. 10, comma 1, n. 1 a 4, 9 e 11) e di quelle immobiliari (art. 10, comma 1, n. 8 e 8-bis).

In tale contesto, la direttiva 2020/285 stabilisce che la soglia di accesso al regime di franchigia IVA transfrontaliero deve essere determinata utilizzando come base di calcolo il volume d'affari delle operazioni effettuate nello Stato di esenzione (volume d'affari dello stato membro) o nell'Unione europea (volume d'affari dell'Unione europea). Da ciò consegue, tra l'altro, che le operazioni sono prese in considerazione al momento della loro effettuazione.

Occorre rilevare che il regime di cui all'articolo 1, commi 54 e ss., della legge n. 190 del 2014 determina, invece, la soglia per l'accesso al regime forfettario, al quale è collegato il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti, ricorrendo quindi a un criterio di "cassa".

Il criterio di calcolo della soglia di ammissione di cui alla legge n. 190 potrebbe divergere da quello previsto per il regime di franchigia IVA transfrontaliero: i) sotto il profilo temporale, in quanto l'incasso del corrispettivo potrebbe non coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA; ii) sotto il profilo oggettivo, in quanto l'ammontare complessivo dei ricavi e compensi tiene conto di tutte le operazioni effettuate, comprese quelle esenti ai fini IVA e quelle territorialmente non rilevanti ai fini di tale imposta.

Ne consegue che, in base al quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2025:

- i soggetti stabiliti in Italia continuano a determinare la soglia di accesso al regime forfettario, che comprende anche il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti come previsto dalla legge 190/2014;



- i soggetti stabiliti in Italia, anche se non beneficiano del regime forfettario di cui alla legge 190/2014, determinano le soglie di accesso al regime di franchigia IVA in un altro Stato dell'Unione europea (regime di franchigia transfrontaliero) sulla base del volume d'affari calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285, come recepite dal titolo V-ter, sezione II del DPR n. 633 del 1972;
- i soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea determinano la soglia per essere ammessi al regime di franchigia in Italia sulla base del volume d'affari calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285 come recepite dal titolo V-ter, sezione I del DPR n. 633 del 1972. In proposito si fa presente che l'articolo 70-quaterdecies prevede, per tali soggetti, anche condizioni di ammissione e di esclusione dal regime in analogia con quanto previsto dalla legge n. 190/2014 (art. 1, comma 57). Tali condizioni pur non essendo contemplate dalla direttiva 2020/285, sono state, tuttavia, introdotte al fine di garantire una tendenziale parità di condizione tra operatori stabiliti e operatori non stabiliti.

Il comma 4 dell'articolo 70-terdecies precisa che, ai fini del nuovo Titolo V-ter, gli Stati membri che non fanno parte della zona euro determinano le soglie di volume d'affari applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

Tale previsione recepisce, in modo puntuale, quanto previsto dall'articolo 284, par. 6, e dall'articolo 284-quarter, primo paragrafo, secondo comma.

Infine, il comma 5 del medesimo articolo rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per individuare le modalità attuative del presente Titolo. Detto provvedimento potrà, ad esempio, definire taluni aspetti legati alla cessazione del regime di franchigia IVA per i soggetti non stabiliti (art. 70 - septiesdecies) e stabili (art. 70-duovicies), le informazioni che i soggetti stabiliti che intendono beneficiare del regime di franchigia transfrontaliero devono inserire nella preventiva comunicazione (art. 70-octiesdecies, comma 3, lett. f), i termini e le modalità dettagliate in cui devono essere effettuate le comunicazioni trimestrali (art. 70-unvices).

La Sezione I del nuovo Titolo V-TER è relativa all'ipotesi di applicazione del regime di franchigia IVA nazionale da parte dei soggetti non stabiliti. In tali ipotesi l'Italia, ricoprendo il ruolo di Stato di esenzione, riconosce l'applicazione del regime di franchigia IVA ai soggetti di un altro SM che ne facciano richiesta. In via tendenziale, il regime di franchigia IVA è riconosciuto alle stesse condizioni previste per i soggetti passivi forfettari di cui alla legge n. 190 del 2014, IVA e, pertanto, è riservato ai soli soggetti non residenti persone fisiche.

In particolare, l'articolo 70-quaterdecies, in conformità all'articolo 284 della direttiva IVA individua, al comma 1, le seguenti condizioni per l'ammissione al regime di franchigia IVA: nell'anno civile precedente i soggetti passivi non stabiliti hanno realizzato un volume d'affari annuo nell'Unione europea non superiore a 100.000 euro (lett. a); nell'anno civile precedente i soggetti passivi non stabiliti hanno realizzato, nel territorio dello Stato, cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi per un ammontare complessivo non superiore a euro 85.000 ovvero alla minor soglia prevista dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lett. b); nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla previa notifica il volume d'affari nell'Unione europea realizzato dal soggetto passivo non stabilito non è superiore a 100.000 euro (lett. c); il soggetto passivo non stabilito ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato (lett. d); il soggetto passivo è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento



(lett. e). A tale ultimo proposito, si precisa che, come già osservato, non rilevano ai fini dell'ammissione al regime, gli ulteriori numeri identificativi di cui il soggetto passivo potrebbe essere titolare, in seguito alla registrazione nel territorio dello Stato per effettuare acquisti intra-comunitari.

L'articolo 70-quaterdecies, comma 2, ai fini dell'ammissione al regime di franchigia IVA dei soggetti non stabiliti, prevede l'applicazione anche a quest'ultimi delle condizioni di esclusione previste dai commi 54 e 57 della legge n. 190 del 2014 che si realizzano nel territorio dello Stato.

Il successivo articolo 70-quinquiesdecies disciplina la decorrenza del regime di franchigia nel territorio dello Stato da parte delle piccole imprese stabilite in altri Stati membri, prevedendo che il regime di franchigia nello Stato si applica a partire dalla data in cui il soggetto passivo ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX dal suo Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.

La disposizione in esame recepisce l'articolo 284, par. 5, lett. a) della direttiva IVA.

Il successivo articolo 70-sexiesdecies, comma 1, prevede, analogamente a quanto disposto per i soggetti stabiliti, l'esonero dagli adempimenti IVA a favore del soggetto passivo non stabilito a partire dal momento in cui applica il regime di franchigia IVA nel territorio dello Stato. Rimangono in capo al soggetto passivo gli obblighi di certificazione e di emissione della fattura, che ove prevista è effettuata in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

La disposizione è in linea con quanto previsto dall'articolo 284-quinquies, par. 1 e 2, della direttiva IVA, il quale prevede che il soggetto passivo che si avvale della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito non è tenuto, in tale Stato membro di esenzione, a identificarsi ai fini dell'IVA (lett. a) ovvero a presentare una dichiarazione IVA (lett. b).

L'esenzione dagli adempimenti risulta funzionale al principio di semplificazione di cui la direttiva (UE) 2020/285 è espressione, risultando inoltre in linea con quanto previsto per gli operatori nazionali in regime di franchigia di cui alla legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La previsione recepisce l'articolo 284-quinquies, paragrafo 3, della direttiva IVA, in merito al quale il Comitato IVA, nell'ambito degli orientamenti espressi nelle *Guidelines from the 123^o meeting – Document D (Document taxud.c.1(2024) 3510634 – Working paper No 1078 REV*, ha chiarito che la facoltà dello Stato membro di esenzione di chiedere l'adempimento degli obblighi IVA nel caso in cui siano state omesse le comunicazioni trimestrali di cui all'articolo 284-ter, della direttiva IVA deve essere esercitata tenendo conto del principio di proporzionalità.

La prima Sezione del nuovo titolo V-ter si chiude con l'articolo 70 – septiesdecies che disciplina la fase della cessazione del regime di franchigia IVA per i soggetti passivi non stabiliti.

La cessazione può avvenire, in primo luogo, per volontà del soggetto passivo (lett. a). In tal caso, il soggetto passivo non stabilito se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato, cessa di applicare l'esenzione IVA in Italia a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del



secondo mese del trimestre civile successivo. Tale ipotesi di cessazione volontaria è prevista dall'articolo 284, paragrafo 4, della direttiva IVA.

In secondo luogo, il regime di franchigia IVA cessa di applicarsi se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b) - che indica la soglia di volume d'affari di 85.000 realizzata nello Stato, o la minor soglia che dovesse essere stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014- o di cui al comma 2, del medesimo articolo. In tal caso il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire dall'anno successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno (lett. b).

Il regime forfettario cessa di applicarsi, inoltre, se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari realizzata nello Stato. In tal caso la cessazione opera a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo non stabilito è tenuto agli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (lett. c), analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014. Il criterio di cessazione risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 288-bis paragrafo 1, comma 2, della direttiva IVA in base al quale lo Stato in nessun caso non può consentire al soggetto passivo di continuare ad applicare il regime di esenzione in corso d'anno se è superata la soglia di volume d'affari di 100.000 euro.

Infine, il regime di franchigia IVA cessa di applicarsi nel territorio dello Stato negli altri casi in cui lo Stato di stabilimento ha disattivato il numero di identificazione EX. In tal caso la cessazione opera a partire dal momento in cui tale identificazione è venuta meno (lett. d).

La previsione contenuta nella lettera d) ha carattere residuale e comprende tutte le ipotesi, diverse da quelle previste alle lettere precedenti del medesimo articolo, che comportano la disattivazione del numero di identificazione EX del soggetto passivo interessato, tra le quali quella in cui il soggetto passivo abbia realizzato un volume d'affari nell'Unione europea superiore a 100.000 euro e quella in cui abbia cessato la sua attività o sia comunque possibile desumere l'avvenuta cessazione, in linea con quanto previsto dall'art. 284 sexies, lett. d), della direttiva IVA.

Il successivo comma 2 dell'articolo 70 – septiesdecies prevede che l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento, nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

La Sezione II del nuovo Titolo V-ter disciplina le ipotesi di applicazione del regime transfrontaliero di franchigia ai soggetti stabiliti. In tali casi all'Italia, nel ruolo di paese di stabilimento, spettano compiti di autorizzazione, monitoraggio e controllo dei propri soggetti passivi che decidono di usufruire della franchigia negli altri SM, in cui tale regime è applicato, tra cui la gestione del suffisso EX sia nella fase di attribuzione che di disattivazione.

In tale contesto, è opportuno mettere in evidenza che, purché siano rispettate le soglie di volume d'affari previste dalla direttiva (UE) 2020/285 e dallo Stato di esenzione, possono essere ammessi al regime transfrontaliero di franchigia in un altro Stato membro della UE anche i soggetti passivi che in Italia non applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014 e, in particolare, le persone giuridiche alle quali tale regime è precluso. Tale assunto è confermato dal considerando n. 5) della direttiva medesima che espressamente si riferisce ai soggetti passivi che applicano il regime IVA ordinario nel proprio stato di stabilimento ma si avvalgano della franchigia dall'IVA per le piccole imprese in un altro Stato membro.

Ciò premesso, l'articolo 70-octodecies, comma 1, individua le seguenti condizioni per l'ammissione al regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti stabiliti: nell'anno civile precedente il volume d'affari annuo



dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro (lett. a); nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro (lett. b); il volume d'affari annuo dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia (lett. c); il soggetto passivo ha previamente comunicato all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione (lett. d); il soggetto passivo è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato (lett. e).

Il comma 2 della disposizione in commento, recependo l'articolo 284-bis, par. 1, individua il nucleo minimo di informazioni che devono risultare dalla comunicazione di volersi avvalere del regime di franchigia in un altro Stato UE. Tali informazioni concernono: il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo (lett. a); il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b); lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia (lett. c); il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lett. d); il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lett. e); le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5 (lett. f).

Il comma 3 si riferisce ai casi in cui lo Stato membro di esenzione preveda soglie settoriali per l'ammissione al regime di franchigia. In tali casi, le informazioni relative al valore totale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in tale Stato sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

Il comma 4, infine, prevede che il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, le eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, quali l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.

Il successivo articolo 70- noviesdecies disciplina, al comma 1, la fase dell'assegnazione da parte dell'Agenzia delle entrate del suffisso EX al soggetto passivo stabilito, il quale è, pertanto, identificato dal numero di partita I.V.A. già attribuito seguito da EX. Il numero di identificazione EX è assegnato in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso il soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della preventiva comunicazione di avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero o dell'aggiornamento di tale comunicazione, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate nel medesimo termine notifica al soggetto passivo il rifiuto della sua richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.

Il successivo articolo 70-vices, in linea con quanto previsto dall'articolo 284, par. 5 della direttiva IVA, specifica il momento a partire dal quale il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione. Questo coincide con la data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato il suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente notifica, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX.



L'articolo 70-unvices, in tema di adempimenti, introduce, al comma 1, per i soggetti passivi stabiliti che si avvalgono del regime transfrontaliero di franchigia IVA l'obbligo delle comunicazioni trimestrali previsto dall'articolo 284-ter della direttiva IVA. Tale obbligo prevede che il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in un altro Stato membro trasmette all'Agenzia delle entrate, per ogni trimestre civile, il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure la mancanza qualora non ne siano state effettuate; il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, oppure la mancanza qualora non ne siano state effettuate.

Resta inteso che costituisce oggetto delle comunicazioni trimestrali il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile rilevanti ai fini del calcolo del volume d'affari, come definito dall'articolo 70-terdecies.

Il comma 2 precisa che le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per i diversi settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

Infine, il comma 3 prevede che il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

Infine, l'articolo 70 – duovices disciplina, al comma 1, il momento a partire dal quale il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime transfrontaliero di franchigia in un altro Stato membro. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia comunicato all'Agenzia delle entrate di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno o più determinati Stati di esenzione, il regime cessa di applicarsi a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo (lett. a). Nel caso in cui è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista dallo Stato di esenzione per l'applicazione della franchigia, il regime cessa di applicarsi a partire dalla data di esclusione comunicata dallo Stato di esenzione (lett. b).

Il successivo comma 2 prevede che, se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire dal momento dell'anno civile in corso nel quale la soglia è stata superata.

Infine, il comma 3 prevede che l'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o è comunque possibile desumere che l'attività è cessata. Infine, nei casi in cui il soggetto passivo continua ad applicare il regime di franchigia transfrontaliero in alcuni Stati membri, l'Agenzia delle entrate adatta le informazioni precedentemente ricevute.

Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

La direttiva (UE) 2022/542, oltre ad intervenire sulla struttura e il livello delle aliquote IVA aggiornando anche l'elenco dei beni e dei servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, introduce specifiche regole di territorialità IVA per gli spettacoli in streaming o resi in altro modo disponibili virtualmente.

In proposito, il considerando n. 18 della citata direttiva (UE) 2022/542 chiarisce che, al fine di garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un



destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale. È pertanto necessario modificare le norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi a tali attività.

La direttiva (UE) 2022/542, pertanto, modifica:

- i) l'art. 53 della direttiva 2006/112/CE- il quale prevede che il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente- escludendo l'applicazione di tale disposizione per l'ammissione ai suddetti eventi se la presenza è virtuale;
- ii) l'art. 54 della direttiva 2006/112/CE- il quale prevede che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente- stabilendo che se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è quello in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

Il presente decreto legislativo dà attuazione a tali disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in streaming o altrimenti resi disponibili in modo virtuale che gli Stati sono obbligati ad applicare a partire dal 1° gennaio 2025. Il presente decreto legislativo non interviene, invece, sulle disposizioni in materia di aliquote IVA introdotte dalla citata direttiva per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto in illustrazione, modifica le lettere a) e b) dell'articolo 7 quinquies del d. P. R. n. 633 del 1972 rubricato "Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili".

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), modifica la lettera a) del citato articolo 7-quinquies del d. P. R. n. 633 del 1972, in conformità al novellato articolo 53 della direttiva IVA in materia di territorialità dell'imposta.

Tale disposizione nazionale prevede che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.

Per effetto della modifica se i servizi sopra indicati si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.

Il medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), in conformità all'articolo 1, punto 1 della (UE) 2022/542, interviene sulla lettera b) del medesimo articolo 7-quinquies del d. P. R. n. 633 del 1972.

Tale disposizione prevede che le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

Per effetto della modifica la disposizione non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale e, in tale ipotesi, pertanto, torna applicabile la regola generale di territorialità di cui all'art. 7-ter in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi ivi stabiliti.



Il successivo articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto indicato al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono alle attività previste dal medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Agenzia delle Entrate, ben consapevole del proprio assetto organizzativo e delle risorse di cui dispone, e all'esito di una mirata verifica con le competenti strutture, ha attestato che provvederà ad effettuare gli ulteriori controlli introdotti con le modifiche normative di cui al nuovo Titolo V-ter del DPR 633/1972 nei limiti delle risorse umane e materiali disponibili a legislazione vigente

Infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto, prevedendo che lo stesso si applichi a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/285 e dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/542.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/285 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 2020 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME SPECIALE PER LE PICCOLE IMPRESE E DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2022 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2006/112/CE E (UE) 2020/285 PER QUANTO RIGUARDA LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Relazione tecnica

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, si precisa quanto segue.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica la L. n. 190/2014 allo scopo di stabilire che i soggetti residenti in altri Stati membri possono applicare il regime di franchigia IVA in Italia nel rispetto delle regole previste dal nuovo titolo V-ter, sezione I, del DPR n. 633 del 1972, introdotto dal successivo articolo 3, comma 1, lettera c).

Trattasi, di una norma di coordinamento tra la citata legge ed il DPR 633/1972, volta a recepire nella normativa nazionale la direttiva (UE) 2020/285, che prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, l'introduzione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti in tale Stato. Per gli effetti finanziari dell'introduzione del regime si rinvia al successivo articolo 3, comma 1, lettera c).

L'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede solo una semplificazione degli adempimenti fiscali per i soggetti che aderiscono al regime di franchigia IVA transfrontaliero, a cui non si ascrivono effetti finanziari.

Con riguardo all'articolo 2, che modifica gli artt. 36 (comma 1, lett. a) e 40 bis (comma 1, lett. b) del DL n. 41/1995, prevedendo l'applicabilità dei regimi del margine e delle case d'asta anche per gli acquisti effettuati presso piccole imprese non stabilite in Italia che si avvalgono della franchigia IVA, si precisa che, trattandosi di una norma di coordinamento con la disciplina nazionale, non sono ad essa ascrivibili effetti finanziari.

Le novità introdotte all'articolo 3, comma 1, lettera b) prevedono:

- che le operazioni effettuate in regime transfrontaliero di franchigia IVA non rientrino tra le operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato a cui non si applica l'indetraibilità di cui al comma 2 dell'articolo 19 del DPR 633/1972, in quanto, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta (numero 1).
- che per i beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione, sia per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, la quota d'imposta imputabile a tali utilizzazioni è determinata secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi utilizzati (numero 2).

Le modifiche sono apportate ai fini di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di regime di franchigia IVA transfrontaliero e, conseguentemente, non sono suscettibili di produrre effetti finanziari.

L'articolo 3, comma 1, lettera c) introduce nel DPR n. 633 del 1972 il nuovo Titolo V-ter (che recepisce la Direttiva (UE) 2020/285 nell'ambito del quadro normativo nazionale), prevedendo le condizioni di ammissione al regime di franchigia, la decorrenza del regime di franchigia, gli adempimenti, la cessazione dal



regime di franchigia, vale a dire una serie di disposizioni regolatorie del regime - sia per i soggetti stabiliti in altri Stati membri che intendono avvalersi della franchigia IVA nel territorio dello Stato, sia per i soggetti stabiliti in Italia, che intendono avvalersi del regime di franchigia IVA in altri Stati membri. La stima degli effetti finanziari della disposizione normativa è stata effettuata con la metodologia di seguito descritta.

Sono ammessi al regime di franchigia IVA in Italia i soggetti passivi persone fisiche non stabiliti che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari annuo nell'Unione europea non superiore a 100.000 euro e hanno realizzato, nel territorio dello Stato, cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi per un ammontare complessivo non superiore a 85.000 euro, ovvero alla minor soglia che potrà essere prevista dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Qualora tali soggetti si avvalessero del regime di franchigia IVA transfrontaliero, le transazioni effettuate dagli stessi non comporterebbero più alcun versamento di IVA. Per quanto riguarda le transazioni B2B, il mancato versamento dell'IVA sulle cessioni è compensato da un'equivalente riduzione dell'IVA detraibile per i soggetti passivi IVA cessionari. Conseguentemente, l'adesione al regime di franchigia comporta una perdita di gettito solo con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti, quali consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA.

A legislazione vigente, i soggetti passivi non stabiliti in Italia possono svolgere attività d'impresa, arte o professione nei confronti di consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA, nel territorio italiano, assolvendo i relativi obblighi in materia di IVA, mediante questi tre sistemi:

- la nomina di un rappresentante fiscale residente e con partita IVA in Italia;
- l'identificazione diretta ai fini IVA in Italia;
- l'adesione al regime OSS (One Stop Shop).

Nell'ambito di tale platea, possono essere identificati come potenziali beneficiari del regime di franchigia IVA transfrontaliero le persone fisiche che, nell'anno precedente, abbiano realizzato operazioni per un importo complessivo non superiore a 85.000 euro.

In riferimento ai soggetti passivi persone fisiche non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia, è stato estratto dalle dichiarazioni IVA 2024 (anno d'imposta 2023) il dato relativo all'IVA dovuta a fronte di transazioni effettuate nei confronti di consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA. Al riguardo si precisa che il dato è riferito a tutti i soggetti persone fisiche non stabiliti, non essendo possibile effettuare una distinzione tra i soggetti stabiliti in un altro Stato membro ovvero in Paesi terzi. Da ciò deriva una potenziale sovrastima dell'IVA sulle vendite, quantificata in misura pari a circa 9,2 milioni di euro, che tuttavia si ritiene trascurabile.

In riferimento ai soggetti aderenti al regime OSS (One Stop Shop), la stima è stata effettuata tenendo conto dell'IVA dovuta in Italia, così come riportata nelle dichiarazioni OSS relative all'anno d'imposta 2023, che afferisce solo a operazioni nei confronti di consumatori finali. Al riguardo, tuttavia, si precisa che non è stato possibile operare una distinzione, nell'ambito della platea dei soggetti che hanno aderito a tale regime, tra persone fisiche e società. Conseguentemente, al fine di quantificare l'IVA dovuta dalle sole persone fisiche aderenti al regime OSS, è stato utilizzato come proxy il peso, nell'ambito delle transazioni verso consumatori finali (di cui al quadro VT delle dichiarazioni IVA 2024) dell'IVA dovuta da persone fisiche rispetto all'IVA complessivamente dovuta (14,66%). Applicando tale percentuale all'importo dell'IVA dovuta risultante dalle dichiarazioni OSS (99,6 milioni di euro), si stima una riduzione dell'IVA sulle vendite pari a 14,6 milioni di euro.

Il recepimento della direttiva (UE) 2020/285, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, comporta, quindi, complessivamente una riduzione dell'IVA sulle vendite pari a 23,8 milioni di euro. Posto che l'adesione al regime di franchigia IVA comporta



la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia, che si stima forfettariamente, in assenza di dati puntuali, in misura pari al 20% dell'IVA sulle vendite (calcolata sul peso dei rimborsi e compensazioni sull'IVA lorda nazionale), la perdita di gettito derivante dalla disposizione normativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è pari a 19,0 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 3, comma 1, lett. a) recepisce nella normativa nazionale la direttiva (UE) 2022/542, che, oltre ad intervenire sulla struttura e il livello delle aliquote IVA, aggiornando anche l'elenco dei beni e dei servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, introduce specifiche regole di territorialità IVA per gli spettacoli in streaming o resi in altro modo disponibili virtualmente.

In particolare, la direttiva prevede che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi - se riferite ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili - si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero. Ai sensi della legislazione nazionale vigente, si considerano, invece, effettuate nel territorio dello Stato le medesime attività se ivi materialmente svolte.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma, si precisa che - sebbene la modifica delle regole di territorialità IVA possa generare effetti positivi sul gettito, in conseguenza al fatto che le piattaforme di streaming sono prevalentemente riconducibili a soggetti passivi esteri - in assenza di dati puntuali sui corrispettivi pagati da consumatori in Italia per fruire di contenuti realizzati all'estero (che diventerebbero territorialmente rilevanti in Italia e quindi genererebbero un incremento di gettito IVA), ovvero pagati da consumatori esteri per usufruire di contenuti realizzati in Italia (che non sarebbero più territorialmente rilevanti in Italia con una conseguente diminuzione di gettito), il potenziale incremento di gettito netto non è quantificabile.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente decreto, pari a 19,0 milioni di euro annui, per ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'Agenzia delle Entrate, ben consapevole del proprio assetto organizzativo e delle risorse di cui dispone, e all'esito di una mirata verifica con le competenti strutture, ha attestato che provvederà ad effettuare gli ulteriori controlli introdotti con le modifiche normative di cui al nuovo Titolo V-ter del DPR 633/1972 nei limiti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/285 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 2020 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME SPECIALE PER LE PICCOLE IMPRESE E DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2022 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2006/112/CE E (UE) 2020/285 PER QUANTO RIGUARDA LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 39);

VISTA la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese;

VISTO il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione dei dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 3);

VISTA la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 57;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, per il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 57, lettera b), le parole: «complessivamente prodotto;» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente prodotto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
 - b) al comma 59, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L’emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.».

Art. 2

Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 36, comma 1, secondo periodo, le parole: «nel proprio Stato membro» sono soppresse;
 - b) all’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), le parole: «che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «che beneficiano nell’Unione europea».



Art. 3

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-quinquies, comma 1:

- 1) alla lettera a), le parole: «prestazioni accessorie;» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero;»;
- 2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.»;

b) all'articolo 19:

- 1) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter.»;
- 2) al comma 4, dopo la parola «professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter.»;

c) dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:

«TITOLO V-ter

Regime transfrontaliero di franchigia

Art. 70-terdecies

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Regime di franchigia*: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
- b) *Volume d'affari annuo dell'Unione europea*: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile;
- c) *Volume d'affari annuo dello Stato membro*: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- d) *Soggetto stabilito*: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
- e) *Stato di stabilimento*: lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;



- f) Stato di esenzione:* lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
- g) Numero di identificazione EX:* il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.
2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
 3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.
 4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.
 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente Titolo.

Sezione I

Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea

Art. 70-quaterdecies

Condizioni di ammissione

1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
 - b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni;
 - c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
 - d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;



- e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
2. Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
- a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
 - b) partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
 - c) nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
 - d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

*Art. 70–quinquiesdecies
Decorrenza del regime di franchigia*

1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.

*Art. 70–sexiesdecies
Adempimenti*

1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo 70–quaterdecies è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.
2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, è tenuto a



identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 70-septiesdecies
Cessazione del regime di franchigia

1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:
 - a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;
 - b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b) e comma 2, a partire dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;
 - c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

Sezione II
Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Art. 70-octiesdecies
Condizioni di ammissione

1. Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
 - b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
 - c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
 - d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;



- e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
2. Nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
- a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
 - b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
 - d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
 - e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
 - f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
3. Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.

*Art. 70–noviesdecies
Suffisso EX*

1. L'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.
2. L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.

*Art. 70–vicies
Decorrenza*

1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di



applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX.

Art. 70-unicies
Adempimenti

1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

- a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
- b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

Art. 70-duovicies
Cessazione del regime di franchigia

1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

- a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
- b) se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

2. Se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività. L'Agenzia delle entrate adotta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.».



Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto indicato al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono alle attività previste dal medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Explanatory document for transposition of Council Directive (EU) 2020/285 of 18 February 2020.

Directive:

Council Directive (EU) 2020/285 of 18 February 2020 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises and Regulation (EU) No 904/2010 as regards the administrative cooperation and exchange of information for the purpose of monitoring the correct application of the special scheme for small enterprises.

Transposition deadline(s): 1 January 2025

Contact details:

Commission: TAXUD-C4-LEGAL@ec.europa.eu

Member State: ITALY

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existent): SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/285 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 2020 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME SPECIALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/542 DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2022 RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2006/112/CE E (UE) 2020/285 PER QUANTO RIGUARDA LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Instructions to fill in the correlation table:

This is a meant to be a general template adaptable to the particular needs of a Member State introducing the transposition measures for Council Directive (EU) 2020/285 of 18 February 2020, which have to be notified to the European Commission.

It should be noted that special scheme for small enterprises is as such optional for Member States. Therefore, Member States are not obliged to introduce it. However, when a Member State decides to use it, then it is obligatory to fulfil the conditions and requirements listed in the relevant provisions of this directive.

The table may be filled in any official language of the European Union. Nevertheless, where possible, it can be filled in in English.



This table can also be completed and/or replaced by other explanatory documents provided that they comply with the requirements imposed by case-law – case C-543/17¹. If Member States notify new transposition measures, the correlation table, or other method used by the Member State, must be updated.

The “national transposition measures” column should also include pre-dating or general measures which are seen by a Member State as transposing or impacting the transposition of any part of the Directive 2020/285. In such a case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained. Further, this column should also include, where applicable, all the measures relevant for the transposition such as implementing measures or administrative specification/circulars.

For the transposition of the Directive 2020/285, the relevant [VAT Committee guidelines](#), which are not legally binding, could serve as an additional reference/help. Up to 8 March 2024 the VAT Committee guidelines agreed, are relevant for Article 284 paragraphs (1), (2) and (3) of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

Views expressed in this document reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission’s assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

Correlation table:

Updated on:

Directive Article(s)/ Paragraph(s)	Provision(s) of Directive 2020/285	National transposition measure		Additional information provided by Commission services	Comments/explanations from Member State
		Article(s)/ Paragraph(s)	Provision(s)		
In normal font: references to provisions of Directive 2020/285	In Bold: provisions modified by Directive 2020/285				
<i>In Italic:</i> references to provisions changed in:					

¹ [Commission v Belgium](#)



<p>the EU VAT Directive 2006/112/EC and the Regulation 904/210 + Comments</p>	<p>Article 1(1) Dir 2020/285 (SMEs Dir):</p> <p><i>Changes introduced in Article 2(1)(b)(i) Dir 2006/112/EC (VAT Directive)</i></p>	<p>Article 2 VAT Dir (1) The following transactions shall be subject to VAT:</p> <p>... (b) the intra-Community acquisition of goods for consideration within the territory of a Member State by:</p> <p>(i) a taxable person acting as such, or a non-taxable legal person, where the vendor is a taxable person acting as</p>	<p>Art. 38 DL 331 del 1993 (Acquisti intracomunitari.)</p> <p>.....</p> <p>3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:</p> <p>.....</p> <p>e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni</p>				
---	---	--	---	--	--	--	--



	<p>such who is not eligible for the exemption for small enterprises provided for in Article 284 and who is not covered by Article 33 or 36;</p>				
--	---	--	--	--	--



<p>Article 1 (2) (b) SMEs Dir: <i>Changes Introduced in Article 139 (2) VAT Dir</i></p>	<p>Article 139 VAT Dir ... (2) The exemption provided for in point (b) of Article 138(2) shall not apply to the supply of products subject to excise duty by taxable persons who, within the Member State in which the supply is carried out, are covered by the exemption for small enterprises provided for in Article 284.</p>		<p>Vedi punto precedente</p>		



<p>Article 1 (3) (a)(b) SMEs Dir:</p> <p><i>Changes introduced in Article 167a2 and 3rd paragraphs VAT Dir</i></p>	<p>Article 167a VAT Dir ... 2nd par: Member States which apply the optional scheme referred to in the first paragraph shall set a threshold for taxable persons using that scheme within their territory, based on the annual turnover of the taxable person calculated in accordance with Article 288. That threshold may not be higher than EUR 2 000 000 or the equivalent in national currency.</p>		<p>DI 83/2012, Art. 32-bis . Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa "1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi"</p>		
	<p>3rd par: deleted</p>				



	<p>(Concerns the requirement to inform VAT Committee about national measures referred to in 1st paragraph of Article 167a)</p>	<p>Art. 3 d.lgs Modificazioni DPR n. 633 del 1972 (art 19, comma 3, lett. b, e comma 4, Detrazione e)</p>	<p>Art. 19: ... 3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: ... b) operazioni, diverse da quelle in regime di franchigione IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; 4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali</p>		
<p>Article 1 SMEs Dir: (4) Changes introduced in Article 169 (a) VAT Dir</p>	<p>Article 169 VAT Dir</p>				



				<p>utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter</p>		
--	--	--	--	---	--	--



<p>Article 1 (5) SMEs Dir:</p> <p><i>Changes introduced in Article 220a(1) VAT Dir</i></p>	<p>the taxable person shall be entitled to deduct the VAT referred to therein in so far as the goods and services are used for the purposes of the following:</p> <p>(a) transactions other than those exempt under Article 284 relating to the activities referred to in the second subparagraph of Article 9(1), carried out outside the Member State in which that tax is due or paid, in respect of which VAT would be deductible if they had been carried out within that Member State;</p>	<p>Dlgs. Art. 1 Art. 1 co. 1, n. 2)</p> <p>Modifica legge 190/2014 art.1, co. 59</p>	<p>Legge 190/2014 art. 1</p> <p>59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore</p>		
--	--	--	---	--	--



<p><i>Point (c) added.</i></p>	<p>is</p> <p>in any of the following cases:</p> <p>...</p> <p>(c) where the taxable person is benefitting from the exemption for small enterprises provided for in Article 284.</p>	<p>aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. L'emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.</p>
--------------------------------	--	--



<p>Article 1 (6) SMEs Dir: <i>Changes introduced in Article 270 (a) VAT Dir</i></p>	<p>Article 270 VAT Dir By virtue of the authorisation referred to in Article 269, Member States may permit taxable persons to submit annual recapitulative statements indicating the VAT identification numbers, in another Member State, of the persons to whom those taxable persons have supplied goods in accordance with the conditions specified in Article 138(1) and (2)(c), where the taxable persons meet the following three conditions:</p>				<p>Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti sono presentati : a) per periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; b) per periodi mensili, dai contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a (ai sensi dell'art. 263 della direttiva 2006/112/CE). I soggetti forfettari compilano l'elenco riepilogativo Intrastat dei servizi resi (INTRA 1-quarter per I servizi resi a soggetti di altri stati) e intra 2-quarter riepilogo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti</p>
---	--	--	--	--	---



	<p>(a) the total annual value, exclusive of VAT, of their supplies of goods and services does not exceed by more than EUR 35 000, or the equivalent in national currency, the amount of the annual turnover which is used as a reference for taxable persons covered by the exemption for small enterprises provided for in Article 284;</p>					
<p>Article 1 (7) SMEs Dir: Changes introduced in Article 272(1)(d) VAT Dir</p>	<p>Article 272 VAT Dir (1) ... Point (d) deleted (Art 272 (1) lists taxable persons which Member States may release from some VAT obligations; point (d) refers to taxable persons covered by the</p>					



<p>Article 1 (8) SMEs Dir: <i>Introduction in Title XII, Chapter 1 of Section -1 and Article 280a VAT Dir</i></p>	<p>exemption for small enterprises)</p>	<p>Title XII Chapter 1</p> <p>Section -1</p> <p>Definitions</p> <p>Article 280a</p> <p>For the purposes of this Chapter, the following definitions apply:</p> <p>(1)“Member State annual turnover” means the total annual value of supplies of goods and services, exclusive of VAT, made by a taxable person within that Member State during a calendar year;</p> <p>(2)“Union annual turnover” means the total annual value of supplies of goods and services, exclusive of VAT, made by a taxable person within the territory of the Community during a calendar</p>	<p>Art. 3 D.lgs, co. 1 n. 3 che introduce nel DPR n. 633 del 1972</p> <p>ART. 70- Terdeciesdecies</p> <p>Definizioni e disposizioni generali (del regime transfrontaliero di franchigia)</p>	<p>DPR n. 633 del 1972</p> <p>ART. 70- Terdeciesdecies</p> <p>1) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;</p> <p>2) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;</p> <p>3) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;</p>	
---	---	---	--	---	--



year.?

5) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

4) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;

5) Stato di esenzione: lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

6) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.



<p>Article 1 (9) SMEs Dir: <i>Change introduced in Title XII, Chapter 1 of the heading of Section 2 VAT Dir</i></p>	<p>VAT Dir Title XII, Chapter 1, Section 2 ‘Exemptions’;</p>	<p>d.lgs art 3, numero 3) che inserisce nel DPR n. 633 del 1972 il «TITOLO V-TER Regime transfrontaliero di franchigia</p>	<p>DPR n. 633 del 1972 «TITOLO V-TER Regime transfrontaliero di franchigia Definizioni e disposizioni generali (Art. 70-terdecies) Sezione I Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (da art. 70-quaterdecies a art. Art. 70 – septiesdecies) Sezione II Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (da art. 70- octiesdecies a art. 70-duovicies)</p>	<p>DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/664 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2023 l’Italia è autorizzata ad esentare</p>	
<p>Article 1 (10) SMEs Dir: <i>Change introduced in Article 282 VAT Dir</i></p>	<p>Article 282 VAT Dir The exemptions provided for in this Section shall apply to the supply of goods and services by small enterprises.’</p>	<p>Legge n. 190 del 2014 art. 1, comma 54 e comma 58 e comma 72</p>	<p>Legge 190 /2014 art. 1, co. 54 I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del</p>		



	<p>presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:</p> <p>a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;</p> <p>co. 58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni...</p> <p>co. 71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore</p>	<p>dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024</p>
--	--	---



<p>Article 1 (11) SMEs Dir: <i>Changes introduced in Article 283(1)(c) VAT Dir</i></p>	<p>Article 283 VAT Dir (1) ... Point (c) Deleted (Article 283(1) lists transactions to which the arrangements from section 2 “exemptions” will not apply.</p>	<p>Dlgs art. 3, n. 3, che inserisce nel DPR 633/1972 Il titolo V-ter, Sezione I Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea</p>	<p>aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</p>		
--	---	---	--	--	--



<p>Article 1 (12) SMEs Dir: <i>Replacement of Article 284 VAT Dir</i></p>	<p>Point (c) refers to supplies or services carried out by a taxable person who is not established in the Member State in which the Vat is due)</p>				
<p>Article 284 VAT Dir 1. Member States may exempt the supply of goods and services made within their territory by taxable persons who are established in that territory and whose Member State annual turnover, attributable to such supplies, does not exceed the threshold fixed by those Member States for the application of this exemption. That threshold shall be no higher than EUR 85 000 or the equivalent in national currency. Member States may fix varying thresholds for different business sectors based on objective criteria. However, none of those</p>	<p>L. 190 /2014 art. 1 co.54 71</p>	<p>Legge 190/2014 art. 1 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; 58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta.....</p>			<p>Non sono previste soglie settoriali La normativa interna per i soggetti stabiliti prevede le seguenti cause di esclusione dal regime forfetario (e quindi dal regime di franchigia IVA) Legge 190/2014 art. 57. Non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e</p>



thresholds shall exceed the threshold of EUR 85 000 or the equivalent in national currency. Member States shall ensure that a taxable person eligible to benefit from more than one sectoral threshold can only use one of those thresholds. Thresholds set by a Member State shall not differentiate between taxable persons who are established and those who are not established in that Member State.

.....
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
 c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che



controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro



<p>dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p>	<p>Per parità di trattamento le stesse clausole di esclusione dal regime di franchigia IVA transfrontaliero sono previste anche per i soggetti non stabiliti (Dpr n. 633/1972 art. 70- quaterdecies, co. 2)</p>



<p>Article 1 (12) SMEs Dir: <i>Replacement of Article 284 VAT Dir</i></p>	<p>Article 284 VAT Dir ... 2. Member States that have put in place the exemption under paragraph 1 shall also grant that exemption to the supplies of goods and services in their own territory made by taxable persons established in another Member State, provided that the following conditions are fulfilled: (a) the Union annual turnover of that taxable person does not exceed EUR 100 000; (b) the value of the supplies in the Member State where the taxable person is not established does not exceed the threshold applicable in that Member State for granting the exemption to taxable persons established in that Member State.</p>	<p>d.lgs art. 3, n. 3, che inserisce nel DPR 633/1972 l'articolo 70- quaterdecies, comma 1, lett. a), b) c);</p> <p>DPR n. 633/1972 Art. 70- quaterdecies 1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) nell'anno civile precedente il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;</p> <p>b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, commi 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni;</p> <p>c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d) il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000 euro</p>	<p>Sono previste anche le seguenti condizioni di esclusione disposte per i soggetti stabiliti: DPR Art. 70- quaterdecies 2. Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:</p> <p>a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;</p> <p>b) partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;</p> <p>c) nell'anno civile precedente ha sostenuto</p>
---	---	--	--



<p>spese per un ammontare complessivamente superiore ad 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;</p> <p>d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;</p> <p>e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,</p>					
---	--	--	--	--	--



					eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato
--	--	--	--	--	---



		<p>Art. 70- octiesdecies Condizioni di ammissione</p>	<p>Articolo 70-octiesdecies 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) nell'anno civile precedente alla comunicazione il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;</p> <p>b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;</p> <p>c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;</p>		
--	--	--	---	--	--



<p>Article 1 (12) SMEs Dir:</p> <p><i>Replacement of Article 284 VAT Dir</i></p>	<p>Article 284 VAT Dir</p> <p>...</p> <p>3. Notwithstanding Article 292b, in order for a taxable person to avail itself of the exemption in a Member State in which that taxable person is not established, the taxable person shall:</p> <p>(a) give prior notification to the Member State of establishment; and</p> <p>(b) be identified for the application of the exemption by an individual number in the Member State of establishment only.</p> <p>Member States may use the individual VAT identification number already allocated to the taxable person in respect of that person's obligations under the internal system or apply the structure of a VAT number or any other number for the purpose of the identification referred</p>	<p>Dlgs art. 3, n. 3 che ha inserito nel DPR n. 633/1972</p> <p>Art 70- quaterdecies (Co 1, lett. d), e)</p> <p>Art. 70- octiesdecies, co. 1, lett. d) e e)</p> <p>e l'Art. 70 – noviesdecies co. 1</p>	<p>DPR n. 633/1972</p> <p>Art 70-quaterdecies</p> <p>1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>...</p> <p>d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;</p> <p>e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.</p>	<p>Art. 70- octiesdecies</p> <p>1. Un soggetto passivo stabilito dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime</p>
--	--	---	---	--



	<p>to in point (b) of the first subparagraph. The individual identification number referred to in point (b) of the first subparagraph shall have the suffix “EX”, or the suffix “EX” shall be added to that number.</p>	<p>se ricorrono le seguenti condizioni: d) ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione; e) il soggetto passivo è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.</p> <p>Art. 70 – noviesdecies Numero di identificazione EX 1. L’Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 70-octiesdecies o dell’aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali</p>		
--	---	--	--	--



			<p>verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta. 2.L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1, notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.</p>		
--	--	--	---	--	--





<p>Article 1 (12) SMEs Dir: <i>Replacement of Article 284 VAT Dir</i></p>	<p>Article 284 VAT Dir</p> <p>... 4. The taxable person shall inform the Member State of establishment in advance, by means of an update to a prior notification, of any changes to the information previously provided in accordance with the first subparagraph of paragraph 3, including the intention to avail itself of the exemption in a Member State or Member States other than the ones indicated in the prior notification and the decision to cease applying the exemption scheme in a Member State or</p>	<p>Dlgs art. 3, n. 3, che inserisce nel DPR n. 633/1972</p> <p>Art. 70-octiesdecies co 4 (riferito ai soggetti stabiliti in Italia);</p> <p>Art. 70 septiesdecies, co. 1, lett. a) (riferito ai soggetti stabiliti in altri Stati UE)</p>	<p>DPR n. 633/1972</p> <p>Art. 70-octiesdecies</p> <p>4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.</p> <p>Art. 70 – septiesdecies</p> <p>1. Il soggetto passivo non</p>		
---	---	---	--	--	--



	<p>Member States in which that taxable person is not established. The cessation shall be effective as of the first day of the next calendar quarter following the receipt of the information from the taxable person or, where such information is received during the last month of a calendar quarter, as of the first day of the second month of the next calendar quarter.</p>	<p>Art. 70- duovicies co. 1, lett. a) (riferito ai soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato: a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo</p> <p>Art. 70- duovicies</p> <p>1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione: a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate della comunicazione</p>		
--	---	--	---	--	--



		<p>trasmessa dal soggetto passivo, se la comunicazione è fornita nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;</p>			
--	--	---	--	--	--



<p>Article 1 (12) SMEs Dir:</p>	<p>Article 284 VAT Dir</p>	<p>d.lgs Art.3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633 del 1972</p>	<p>DPR n. 633/1972</p>	
<p><i>Replacement of Article 284 VAT Dir</i></p>	<p>... 5. The exemption shall apply as regards the Member State in which the taxable person is not established and where that taxable person intends to avail itself of the exemption according to: (a) a prior notification, from the date of informing the taxable person of the individual identification number by the Member State of establishment; or (b) an update to a prior notification, from the date of confirming the number to the taxable person in consequence of his update by the Member State of establishment.</p>	<p>Art. 70 – quinquesdecies (per i soggetti stabiliti in altri Stati UE) Art. 70 – vicies (per i soggetti stabiliti in Italia); Art. 70-noviesdecies (per i soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>Art. 70 – quinquesdecies Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.</p> <p>Art. 70 – vicies 1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'identificativo EX o, in caso di aggiornamento di una precedente notifica, la conferma</p>	



	<p>The date referred to in the first subparagraph shall be no later than 35 working days following the receipt of the prior notification or the update to the prior notification referred to in the first subparagraph of paragraph 3 and in the first subparagraph of paragraph 4, except in specific cases where in order to prevent tax evasion or avoidance Member States may require additional time to carry out the necessary checks.</p>		<p>dell'identificativo EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'identificativo EX.</p> <p>Art. 70 – noviesdecies</p> <p>1. L'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il numero identificativo, costituito dal numero di partita I.V.A. già attribuito precedentemente o seguito dal suffisso EX, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso il soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della previa notifica o dell'aggiornamento della previa notifica, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire l'elusione o evasione d'imposta.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della sua richiesta di</p>	
--	--	--	---	--



ammissione al regime di
franchigia comunicato dallo
Stato di esenzione e le
ragioni del rifiuto.



<p>Article 1 (12) SMEs Dir: <i>Replacement of Article 284 VAT Dir</i></p>	<p>Article 284 VAT Dir ... 6. The corresponding value in national currency of the amount referred to in this Article shall be calculated by applying the exchange rate published by the European Central Bank on 18 January 2018.;</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art. 70- Terdecies, comma 3</p>	<p>DPR n. 633/1972 Art. 70- Terdecies 3. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dal regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.</p>		
<p>Article 1 (13) SMEs Dir: <i>Adding Articles 284a, 284b, 284c, 284d, 284e VAT Dir</i></p>	<p>Article 284a VAT Dir 1. The prior notification referred to in point (a) of the first subparagraph of Article 284(3) shall contain at least the following information: (a) the name, activity, legal form and</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art. 70- octiesdecies Commi 2-3-4</p>	<p>DPR n. 633/1972 Art. 70- octiesdecies 2. Dalla comunicazione di cui alla lettera d) del comma 2 devono risultare: a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo; b) il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini</p>		



		<p>dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;</p> <p>d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;</p> <p>e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;</p> <p>f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.</p>		
--	--	--	--	--

3. Le informazioni di cui
37



			<p>alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per i diversi settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.</p> <p>4. Il soggetto passivo notifica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.</p>		
--	--	--	--	--	--



	<p>address of the taxable person;</p> <p>(b) the Member State or Member States in which the taxable person intends to avail itself of the exemption;</p> <p>(c) the total value of supplies of goods and/or services carried out in the Member State in which the taxable person is established and in each of the other Member States during the previous calendar year;</p> <p>(d) the total value of supplies of goods and/or services carried out in the Member State in which the taxable person is established and in each of the other Member States during the current</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>calendar year prior to the notification. The information referred to in point (c) of the first subparagraph of this paragraph has to be given for each previous calendar year belonging to the period referred to in the first subparagraph of Article 288a(1) as regards any Member State which applies the option stipulated therein.</p> <p>2. Where the taxable person informs the Member State of establishment in accordance with Article 284(4) that it intends to avail itself of the exemption in a Member State or Member States other than the ones indicated in the prior notification, that person is not obliged to give the information referred to in paragraph 1 of this</p>				
--	--	--	--	--	--



<p>Article 1 (13) SMEs Dir: <i>Adding Articles 284a, 284b, 284c, 284d, 284e VAT Dir</i></p>	<p>Article 284b VAT Dir 1. A taxable person availing itself of the exemption provided for in Article 284(1) in a Member State in which that person is not established in accordance with the procedure under Article 284(3) and (4) shall report for each calendar quarter to the Member State of establishment the following information, including the individual</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art. 70-univices (per I soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>DPR n. 633/1972 Art. 70-univices. 1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni: a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;</p>		
---	--	---	--	--	--



		<p>b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.</p> <p>2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per i diversi settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.</p> <p>3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate</p>		
--	--	---	--	--



			dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.			
--	--	--	---	--	--	--



	<p>identification number referred to in point (b) of Article 284(3):</p> <p>(a) the total value of supplies carried out during the calendar quarter in the Member State of establishment or “0” if no supplies have been made;</p> <p>(b) the total value of supplies carried out during the calendar quarter in each of the Member States other than the Member State of establishment or “0” if no supplies have been made.</p> <p>2. The taxable person shall communicate the information set out in paragraph 1 within one month from the end of the calendar quarter.</p> <p>3. When the Union annual turnover threshold referred to in point (a) of Article 284(2) is exceeded, the</p>				
--	---	--	--	--	--



<p>Article 1 (13) SMEs Dir: <i>Adding Articles 284a, 284b, 284c, 284d, 284e VAT Dir</i></p>	<p>taxable person shall inform the Member State of establishment within 15 working days. At the same time, the taxable person shall be required to report the value of the supplies referred to in paragraph 1 that have been made from the beginning of the current calendar quarter up until the date the Union annual turnover threshold was exceeded.</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art. 70-terdecies, comma 3; Art. Terdecies, co. 4</p>	<p>DPR n. 633/1972 Art. 70-Terdecies 3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.</p>		
<p>Article 284c VAT Dir 1. For the purposes of points (c) and (d) of Article 284a(1) and Article 284b(1) the following shall apply: (a) the values shall consist of the amounts listed in Article 288; (b) the values shall be denominated in euro;</p>					



		<p>4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.</p> <p>L'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione .</p>	



	<p>(c) where the Member State granting the exemption applies varying thresholds as referred to in the second subparagraph of Article 284(1), the taxable person shall be obliged in respect of that Member State to report separately the total value of supplies of goods and/or services as regards each threshold that may be applicable.</p> <p>For the purposes of point (b) of the first subparagraph, Member States which have not adopted the euro may require the values to be expressed in their national currencies. If the supplies have been made in other currencies, the taxable person shall use the exchange rate applying</p>				
--	---	--	--	--	--



<p>Article 1 (13) SMEs Dir: <i>Adding Articles 284a, 284b, 284c, 284d, 284e VAT Dir</i></p>	<p>on the first day of the calendar year. The conversion shall be made by applying the exchange rate published by the European Central Bank for that day, or, if there is no publication on that day, on the next day of publication. 2. The Member State of establishment may require the information referred to in Article 284(3) and (4) and in Article 284b(1) and (3) to be submitted by electronic means, in accordance with conditions laid down by that Member State.</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art. 70-sexiesdecies (relativo ai soggetti stabiliti in</p>	<p>DPR n. 633/1972 Art. 70- sexiesdecies 1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo 70 – sexiesdecies è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti</p>		
---	--	---	---	--	--



		<p>altri Stati UE); Legge 190/2014 Art. 1, co. 59 e 60 (relative ai soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate può esigere che il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, si identifichi nel territorio dello Stato e presenti la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto</p> <p>Legge 190/2014 Art. 1 59. Salvo quanto disposto</p>	
--	--	---	---	--



		<p>dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.</p> <p>60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</p>		
--	--	--	--	--





	<p>the exemption in that Member State:</p> <p>(a) to be registered for VAT purposes pursuant to Articles 213 and 214;</p> <p>(b) to submit a VAT return pursuant to Article 250.</p> <p>2. A taxable person availing itself of the exemption in the Member State of establishment and in any Member State in which that taxable person is not established shall not be required, in respect of the supplies covered by the exemption in the Member State of establishment, to submit a VAT return pursuant to Article 250.</p> <p>3. By derogation from paragraphs 1 and 2 of this Article, where a taxable person fails to comply with the rules provided for in Article 284b, Member States</p>				
--	---	--	--	--	--



<p>Article 1 (13) SMEs Dir: <i>Adding Articles 284a, 284b, 284c, 284d, 284e VAT Dir</i></p>	<p>may require such a taxable person to fulfil VAT obligations such as those referred to in paragraph 1 of this Article.</p>				
<p>Article 284e VAT Dir The Member State of establishment shall, without delay, either deactivate the identification number referred to in point (b) of Article 284(3) or, if the taxable person continues to avail itself of the exemption in another Member State or other Member States, adapt the information received pursuant to Article 284(3) and (4) as regards the Member State or Member States concerned, in the following cases: (a) the total value of supplies reported by the taxable person exceeds the amount</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art.70 duovicies (relativo ai soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art.70 duovicies (relativo ai soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art.70 duovicies (relativo ai soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art.70 duovicies (relativo ai soggetti stabiliti in Italia)</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art.70 duovicies (relativo ai soggetti stabiliti in Italia)</p>



				<p>comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato;</p> <p>2. Se, nel corso dell'anno civile è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.</p> <p>3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività. L'Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 70-octiesdecies, se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni altri Stati di esenzione.»</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



	<p>referred to in point (a) of Article 284(2);</p> <p>(b)the Member State granting the exemption has notified that the taxable person is not eligible for the exemption or the exemption has ceased to apply in that Member State;</p> <p>(c)the taxable person has informed of its decision to cease to apply the exemption; or</p> <p>(d)the taxable person has informed, or it may otherwise be assumed, that his activities have ceased.'</p>				
<p>Article 1 (14) SMEs Dir: <i>Removing Articles 285, 286, 287 VAT Dir</i></p>	<p>Articles 285, 286 and 287 VAT Dir deleted (Articles 285 and 286 concern the situations where particular type of exemption apply).</p>				



<p>Article 287 refers to allowed annual thresholds.)</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR 633/1972 Art. 70-terdecies</p>	<p>per determinare le soglie di volume d'affari devono essere considerate anche le operazioni esenti finanziarie, assicurative, immobiliari, se di carattere non accessorio, e le relative intermediazioni nonchè le operazioni esenti relative all'oro.</p>	<p>Article 288 VAT Dir</p> <p>1. The annual turnover serving as a reference for applying the exemption provided for in Article 284 shall consist of the following amounts, exclusive of VAT:</p> <p>(a) the value of supplies of goods and services, in so far as they would be taxed were they supplied by a non-exempt taxable person;</p> <p>(b) the value of transactions which are exempt, with deductibility of the VAT paid at the preceding stage, pursuant to Article 110 or 111 or Article 125(1);</p> <p>(c) the value of transactions which</p>	<p>che DPR n. 633/1972 Art. 70-terdecies</p> <p>Per la determinazione del volume d'affari di cui al comma 1 non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8 e 8-bis e 9 che non hanno carattere accessorio e quelle di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.</p>		
--	--	--	--	---	--	--



	<p>are exempt pursuant to Articles 146 to 149 and Articles 151, 152 and 153;</p> <p>(d) the value of transactions which are exempt pursuant to Article 138 where the exemption provided for in that Article applies;</p> <p>(e) the value of real estate transactions, financial transactions as referred to in points (b) to (g) of Article 135(1), and insurance and reinsurance services, unless those transactions are ancillary transactions.</p> <p>2. Disposals of the tangible or intangible capital assets of a taxable person shall not be taken into account for the purposes of calculating the</p>				
--	---	--	--	--	--



<p>Article 1 (16) SMEs Dir: <i>Adding Article 288a VAT Dir</i></p>	<p>turnover referred to in paragraph 1.;</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972</p>	<p>Art. 70 – septiesdecies 1. Il soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato: b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 70- quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno.</p>		
<p>Article 288a VAT Dir 1. A taxable person, whether or not established in the Member State granting the exemption provided for in Article 284(1), shall not be able to benefit from that exemption 2. n during a period of one calendar year where the threshold laid down in accordance with that paragraph was exceeded in the preceding calendar year. The Member State granting the exemption may extend this period to two calendar years. Where, during a calendar year, the threshold referred to in Article 284(1) is exceeded by: (a) not more than 10 %, a taxable person shall be able to</p>	<p>D.lgs art. 3, n. 3 che inserisce nel DPR n. 633/1972 Art. 70 – septiesdecies (lett. b), c) (relativo ai soggetti stabiliti in altri Stati UE) Art. 70- duovicies col. lett. b e c) (relativo ai soggetti stabiliti in Italia); Art. 70 terdecies, co. 3</p>	<p>DPR n. 633/1972 Art. 70 – septiesdecies 1. Il soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato: b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 70- quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno. c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta</p>			



		<p>sul valore aggiunto.</p> <p>Art. 70- duovicies</p> <p>1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:</p> <p>...</p> <p>b) se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista dallo Stato di esenzione per l'applicazione della franchigia o se lo stato di esenzione ha comunicato che sono venute meno le condizioni per l'applicazione della franchigia in detto Stato, a partire dalla data di esclusione comunicata dallo Stato di esenzione;</p> <p>c) se è superata la soglia di volume d'affari dell'Unione europea, il regime di franchigia cessa di applicarsi in tutti gli Stati di esenzione a partire dall'anno civile nel quale la soglia è stata superata.</p> <p>Art. 70 terdecies,</p> <p>3. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di</p>		
--	--	---	--	--



	<p>continue to benefit from the exemption provided for in Article 284(1) during that calendar year;</p> <p>(b) more than 10 %, the exemption provided for in Article 284(1) shall cease to apply as of that time.</p> <p>Notwithstanding points (a) and (b) of the second subparagraph, Member States may set a ceiling of 25 % or allow the taxable person to continue to benefit from the exemption provided for in Article 284(1) without any ceiling during the calendar year when the threshold is exceeded. However, the application of this ceiling or option may not result in exempting a taxable person whose turnover within the Member State granting the exemption exceeds EUR 100 000.</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>By derogation from the second and third subparagraphs, Member States may determine that the exemption provided for in Article 284(1) shall cease to apply as of the time when the threshold laid down in accordance with that paragraph is exceeded.</p> <p>2. A taxable person not established in the Member State granting the exemption provided for in Article 284(1) shall not be able to benefit from that exemption, where the Union annual turnover threshold referred to in point (a) of Article 284(2) was exceeded in the preceding calendar year.</p> <p>Where, during a calendar year, the Union annual turnover threshold referred to in point (a) of Article 284(2) is exceeded, the exemption provided for</p>				
--	---	--	--	--	--



<p>Article 1 (17) SMEs Dir: <i>Changes in Article 290 second sentence VAT Dir</i></p>	<p>in Article 284(1) granted to a taxable person not established in the Member State granting exemption shall cease to apply as of that time. 3. The corresponding value in national currency of the amount referred to in paragraph 1 shall be calculated by applying the exchange rate published by the European Central Bank on 18 January 2018.;</p>	<p>Legge n. 190/2014, Art. 1, co 70</p>	<p>Legge 190 del 2014 art. 1 70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da</p>		
---	--	---	--	--	--



<p>Article 1 (18) SMEs Dir: <i>Removal of Articles</i></p>	<p>Articles 291 and 292 VAT Dir deleted</p>		<p>presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permene la concreta applicazione della scelta operata.</p>		<p>L'Italia non prevede soglie decrescenti di esenzione</p>
--	---	--	---	--	---



<p>291 and 292 VAT Dir</p>	<p>Article 1 (19) SMEs Dir:</p> <p><i>Introduction in Title XII, Chapter 1 of Section 2a and Articles 292a, 292b, 292c, 292d VAT Dir</i></p>	<p>(Article 291 concerns gradual relief. Article 292 refers to the definitive arrangements)</p> <p>Title XII Chapter 1</p> <p>Section 2a Simplification of obligations for exempt small enterprises</p> <p>Article 292a VAT Dir</p> <p>For the purposes of this Section, “exempt small enterprise” means any taxable person benefitting from the exemption in the Member State in which the VAT is due as provided for in Article 284(1) and (2).</p>	<p>.</p>	<p>Legge 190 del 2014 Art. 1</p> <p>59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri</p>	<p>In Italia i soggetti passivi stabiliti che si avvalgono del regime di franchigia IVA, sono indentificati da un numero di partita IVA rilasciata con le medesime procedure previste per gli altri soggetti passivi</p>
<p>Article 1 (19) SMEs Dir:</p> <p><i>Introduction in Title XII, Chapter 1 of Section 2a and Articles 292a, 292b, 292c, 292d VAT Dir</i></p>	<p>(Article 291 concerns gradual relief. Article 292 refers to the definitive arrangements)</p> <p>Title XII Chapter 1</p> <p>Section 2a Simplification of obligations for exempt small enterprises</p> <p>Article 292a VAT Dir</p> <p>For the purposes of this Section, “exempt small enterprise” means any taxable person benefitting from the exemption in the Member State in which the VAT is due as provided for in Article 284(1) and (2).</p>	<p>Legge 190 del 2014 Art. 1</p> <p>59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri</p>	<p>.</p>	<p>In Italia i soggetti passivi stabiliti che si avvalgono del regime di franchigia IVA, sono indentificati da un numero di partita IVA rilasciata con le medesime procedure previste per gli altri soggetti passivi</p>	



			<p>obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.</p>		
--	--	--	--	--	--



<p>292b, 292c, 292d VAT Dir</p>	<p>avail themselves of the exemption only within that territory, from the obligation to state the beginning of their activity pursuant to Article 213 and to be identified by means of an individual number pursuant to Article 214, except where those enterprises carry out transactions covered by point (b), (d) or (e) of Article 214. Where the option referred to in the first paragraph is not exercised, Member States shall put in place a procedure for the identification of such exempt small enterprises by means of an individual number. The identification procedure shall not take longer than 15 working days except in specific cases where in order to prevent tax evasion or avoidance Member States may</p>				
-------------------------------------	--	--	--	--	--



<p>require additional time to carry out the necessary checks.</p>	<p>Article 1 (19) SMEs Dir: <i>Introduction in Title XII, Chapter 1 of Section 2a and Articles 292a, 292b, 292c, 292d VAT Dir</i></p>	<p>Article 292c VAT Dir</p>	<p>Legge 190 del 2014 Art. 1 co 59</p>	<p>Legge 190 del 2014 Art. 1 59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.</p>
<p>Member States may release exempt small enterprises established in their territory that avail themselves of the exemption only within that territory from the obligation to submit a VAT return laid down in Article 250.</p> <p>Where the option referred to in the first paragraph is not exercised, Member States shall allow such exempt small enterprises to submit a simplified VAT return to cover the period of a calendar year.</p> <p>However, exempt small enterprises may opt for the application of the tax period set in accordance with Article 252.</p>				



<p>Article 1 (19) SMEs Dir: <i>Introduction in Title XII, Chapter 1 of Section 2a and Articles 292a, 292b, 292c, 292d VAT Dir</i></p>	<p>Article 292d VAT Dir Member States may release exempt small enterprises from certain or obligations referred to in Articles 217 to 271.;</p>				<p>In Italia I soggetti che applicano il regime forfettario sono tenuti a certificare I corrispettivi e, ove previsto a emettere fattura</p>
<p>Article 1 (20) SMEs Dir: <i>Removal of section 3 in Title XII, Chapter 1 VAT Dir</i></p>	<p>VAT Dir Title XII, Chapter 1, Section 3 Deleted (Concerns reporting and review by the Commission and the Council)</p>				
<p>Article 1 (21) SMEs Dir: <i>Change in Article 314 point (c) VAT Dir</i></p>	<p>Article 314 VAT Dir The margin scheme apply to the supply by a taxable person of second-hand good, works of art, collectors items or antiques where those goods have been supplied to him within</p>	<p>d.lgs art. 2 , comma 1, n. 1 che apporta modifiche al DL n. 41 del 1995 ART. 36</p>	<p>DL n. 41 del 1995 Art. 36, comma 1 Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso</p>		



				privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.			
--	--	--	--	--	--	--	--



<p>Article 1 (22) SMEs Dir: <i>Change in Article 334 point (c) VAT Dir</i></p>	<p>the Community by one of the following persons: ... '(c)another taxable person, in so far as the supply of goods by that other taxable person is covered by the exemption for small enterprises provided for in Article 284 and involves capital goods;'</p>	<p>d.lgs art. 2 , comma 1, n. 2 che apporta modifiche al d.l. n. 41 del 1995 Articolo 40-BIS</p>	<p>d.l. n. 41 del 1995 Articolo 40-BIS a) Omiss b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza quarta Unione europa nell'Unione europea del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;</p>		
--	---	--	---	--	--



	accordance with a contract under which commission is payable on a sale, is covered by the exemption for small enterprises provided for in Article 284 and involves capital goods?;						
Article 3 SMEs Dir	<p>Transposition</p> <p>1. Member States shall adopt and publish, by 31 December 2024, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Article 1 of this Directive. They shall communicate the text of those provisions to the Commission without delay. They shall apply those provisions from 1 January 2025. When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this</p>	Articolo 5 d.lgs	Decreto Articolo 5 Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.	legislativo			



	<p>Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.</p> <p>2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by Article 1 of this Directive.</p>				
--	---	--	--	--	--



Tabella di corrispondenza

Direttiva (UE) 2022/542

Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto			Articolo/i e paragrafo/i	Previsioni della direttiva (UE) 2022/542	Norma nazionale	Previsioni	Informazioni aggiuntive dei servizi della Commissione	Commento



<p>Direttiva (UE) 2022/542</p> <p>Articolo 1, punto 1 che modifica l'art. 53 della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>all'articolo 53 è aggiunto il paragrafo seguente:</p> <p>«Il presente articolo non si applica all'ammissione agli eventi di cui al primo comma se la presenza è virtuale.»;</p>	<p>articolo 7-quinquies, lettera b) d.P.R. n. 633 del 1972</p>	<p>1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:</p> <p>a)</p> <p>b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessori con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.</p>	<p>L'articolo 3, comma 1, numero 1), lettera b), in conformità all'articolo 1, punto 1 della (UE) 2022/542, interviene sulla lettera b) del medesimo articolo 7-quinquies del d. P. R. n. 633 del 1972.</p> <p>Tale disposizione prevede che le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.</p> <p>Per effetto della modifica la disposizione non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale e, in tale ipotesi, pertanto, torna applicabile la regola generale di territorialità di cui all'art. 7-ter in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi ivi stabiliti.</p>
			<p>La disposizione del periodo precedente non si applica</p>	



<p>Direttiva (UE) 2022/542 Articolo 1, punto 2 che modifica l'art. 54 della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è</p>	<p>articolo 7- quinques, lettera a) d.P.R. n. 633 del 1972</p>	<p>1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel</p>	<p>all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.</p>		<p>L'articolo 3, comma 1, numero 1, lettera a), del decreto legislativo di recepimento modifica la lettera a) dell'articolo 7-quinques del d. P. R. n. 633 del 1972, in conformità al novellato articolo 53 della direttiva IVA in materia di territorialità dell'imposta. La disposizione nazionale prevede che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.</p>
---	--	--	---	---	--	---



	<p>stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.»;</p>		<p>territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;</p> <p>Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano</p>		<p>Per effetto della modifica se i servizi sopra indicati si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.</p>
--	---	--	--	--	---



<p>Direttiva (UE) 2022/542</p> <p>Articolo 1, punto 5 che modifica l'art. 94 della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>l'articolo 94 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. L'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.»;</p>	<p>effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero;</p>			<p>il punto 5 modifica l'art. 94 per prevedere che alle importazioni si applica la medesima aliquota delle cessioni, come già previsto, (paragrafo 2) e che, in deroga a tale regola per gli oggetti d'arte, gli Stati possono applicare l'aliquota ordinaria alle cessioni e l'aliquota ridotta alle importazioni (paragrafo 3). Poiché il principio generale che equipara l'aliquota delle cessioni e delle importazioni è già presente nell'ordinamento (art. 69, DPR n. 633 del 1972) e poiché l'Italia per ora continua ad applicare l'aliquota ridotta solo alle importazioni di oggetti d'arte e alle cessioni effettuate dagli autori e dai loro eredi (come consentito dalla precedente norma della direttiva), il punto 5 non è stato recepito.</p>
--	---	--	--	--	---



	<p>b) è aggiunto il paragrafo seguente:</p> <p>«3.</p> <p>In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che applicano un'aliquota normale alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, possono applicare un'aliquota ridotta come previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, primo comma,</p>				
--	--	--	--	--	--



<p>Direttiva (UE) 2022/542</p> <p>Articolo 1, punto 7 che inserisce l'art. 98 bis nella direttiva 2006/112/CE</p>	<p>è inserito l'articolo seguente:</p> <p>«Articolo 98 bis</p> <p>Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, non si applicano alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4.»;</p>				<p>Il punto 7 prevede che l'aliquota ridotta non si applica alle cessioni di oggetti d'arte alle quali si applica il regime del margine di cui al titolo XII, capo IVA della direttiva 2006/112/CE. Poiché l'Italia per ora non si è avvalsa della facoltà di applicare l'aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d'arte, il punto 7, che vieta l'applicazione di tale aliquota alle cessioni effettuate con il regime del margine, non è recepito</p>
---	--	--	--	--	--



<p>Direttiva (UE) 2022/542</p> <p>Articolo 1, punto 12 che prevede la soppressione degli articoli 102 e 103 della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>gli articoli 102 e 103 sono soppressi;</p>			<p>il punto 12 prevede la soppressione:</p> <p>i) dell'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta, previa consultazione del Comitato IVA, per le forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento. L'applicazione dell'aliquota ridotta per tali prodotti, dal 1° gennaio 2025 è possibile ai sensi del punto 22 dell'allegato III, senza necessità di consultare il comitato IVA. Inoltre l'aliquota ridotta può essere applicata per il gas naturale e per la legna da ardere fino al 1° gennaio 2030;</p> <p>ii) dell'articolo 103 che consente di applicare l'aliquota ridotta alle importazioni di oggetti d'arte e alle cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto o a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo rivenditore. Il presente decreto non interviene sulle aliquote agevolate già applicate a questi prodotti e, pertanto, non recepisce il punto 12.</p>
<p>Direttiva (UE) 2022/542</p> <p>Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE</p>	<p>All'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285, il punto 15) è sostituito dal seguente:</p>			<p>l'articolo 2 della direttiva aliquote apporta alcune modifiche alla direttiva (UE) 2020/285, relativa al regime speciale delle piccole imprese, che, pertanto sono già considerate nel relativo recepimento. In particolare è modificato l'art. 288 della direttiva IVA, relativo alla definizione delle operazioni che</p>



	<p>«15) l'articolo 288 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Articolo 288</p> <p>1. Il volume d'affari annuo cui si fa riferimento per l'applicazione della franchigia di cui all'articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:</p> <p>a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un</p>				<p>concorrono alla soglia di volume d'affari dei soggetti in franchigia IVA, recepito dall' art. 70-terdecies, comma 3.</p>
--	--	--	--	--	---

	<p>soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;</p> <p>b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù dell'articolo 98, paragrafo 2, o dell'articolo 105 bis;</p> <p>c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>d) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;</p> <p>e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.</p>				
--	---	--	--	--	--

					2. Le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari di cui al paragrafo 1. '»».	





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D99/24

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0003534 P-4.20.5

del 20/08/2024



54226937

Roma, 20 agosto 2024

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Facendo seguito alla nota in data 9 agosto 2024, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

P. Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

Flavio Semplici

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo viene adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 39).

Il medesimo decreto legislativo recepisce anche la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 3).

Il recepimento delle citate direttive avviene con il medesimo decreto legislativo dal momento che risultano allineati i tempi di esercizio della delega e di adozione della normativa interna. Infatti, in base al meccanismo di cui agli articoli 1 e 3 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) e della legge n. 15 del 2024 (Legge di delegazione europea 2022-2023) il termine per l’esercizio della delega scadrà il 31 agosto 2024 mentre il recepimento delle suddette direttive deve avvenire entro il 31 dicembre 2024 al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione.

Per quanto concerne il recepimento della direttiva (UE) 2020/285, il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero mira a realizzare una revisione del sistema delle piccole imprese, per ridurre i loro oneri amministrativi, per creare un contesto fiscale che favorisca la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.

Per quanto concerne il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, obiettivo del decreto è quello di allineare la disciplina nazionale a quella europea in coerenza con il programma di Governo per quanto riguarda le regole di territorialità degli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente.

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

a) recepimento della direttiva (UE) 2020/285

A livello nazionale la legge n. 190 del 2014 disciplina il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA, da ultimo modificato con l'articolo 1, co 54, della legge n. 197 del 2022, Legge di Bilancio 2023). In particolare, in base alla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/664, è previsto, con effetto dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime di franchigia IVA a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 e che abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente non superiore a euro 20.000 lordi.

Sono esclusi in ogni caso dal regime i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014, tra le quali rilevano l'applicazione da parte del medesimo soggetto passivo di altri regimi speciali ai fini IVA (lett. a); la qualifica di soggetto non residente, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato (lett. b); l'effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c) ed altri.

Non sono comunque ammesse al regime agevolato le società di persone o di capitali.

I soggetti passivi ammessi al regime di franchigia IVA, dotati di un numero identificativo IVA, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti né detraggono l'imposta assoluta sugli acquisti; essi, inoltre, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale ma sono tenuti alla emissione della fattura elettronica per le operazioni interne e alla certificazione dei corrispettivi. (articolo 18, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022).

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso richiamati nella normativa nazionale innanzi evidenziata (legge n. 190 del 2014 commi da 54 a 89). Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014, da ultimo modificata con l'articolo 1, comma 54, lett. b), della legge n. 197 del 2022). Sul versante interno, la direttiva (UE) 2020/285 prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta, a condizione che il volume di affari sia al di sotto della soglia nazionale, che non può essere superiore a 85.000 euro. A tal riguardo, è opportuno rilevare che già con la decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664, l'Italia è stata autorizzata ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto i soggetti con volume d'affari fino a 85.000 euro. Sulla base di tale misura di deroga, già l'articolo 1, comma 54, della legge 22 dicembre 2022, n. 197, in chiave anticipatoria, innalza la soglia dei ricavi e compensi utili per poter essere ammessi al regime forfettario, allineandoli a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/285.

Inoltre, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 impatta:

- sulla legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 57 e 59, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA (articolo 1);
- sul decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione o antiquariato e di regime speciale di vendita all'asta;
- sul d.P.R. n. 633 del 1972, in particolare, articolo 19, commi 3 e 4 (articolo 3, lettera b).

b) recepimento della direttiva (UE) 2022/542

Le regole di territorialità dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, oggetto dell'intervento normativo in esame, sono disciplinate dall'articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, rubricato "*Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili*".

In particolare, il citato art. 7-quinquies prevede, alla lettera a), che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Tale regola si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso a tali manifestazioni, nonché alle relative prestazioni accessorie.

La lettera b) del citato art. 7-quinquies prevede che le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

Il decreto legislativo di recepimento dà attuazione alle disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in streaming o altrimenti resi disponibili in modo virtuale che gli Stati sono obbligati ad applicare a partire dal 1° gennaio 2025. Il presente decreto legislativo non interviene, invece, sulle disposizioni in materia di aliquote IVA introdotte dalla citata direttiva per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024.

Il considerando n. 18 della citata direttiva (UE) 2022/542, in relazione ai criteri di territorialità dei suddetti servizi, chiarisce che "al fine di garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale. È pertanto necessario modificare le norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi a tali attività."

La direttiva (UE) 2022/542, pertanto, ai punti 1 e 2 dell'articolo 1 modifica:

- i. l'art. 53 della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. Le modifiche

apportate dalla direttiva (UE) 2022/542 escludono l'applicazione di tale disposizione per l'ammissione ai suddetti eventi se la presenza è virtuale;

- ii. l'art. 54 della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente. Le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2022/542 prevedono che se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è quello in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

Si fa presente che la medesima direttiva (UE) 2022/542, al punto 3 dell'articolo 1, modifica l'articolo 59-bis della direttiva IVA per prevedere che gli Stati membri, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, possono tener conto, ai fini della rilevanza territoriale dei servizi di cui al novellato articolo 54, paragrafo 1, secondo comma della direttiva IVA (culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, e relativi servizi accessori, resi a non soggetti passivi) anche del luogo della utilizzazione degli stessi.

L'adozione del criterio del "luogo di utilizzazione" di cui citato articolo 59-bis non è obbligatoria per gli Stati membri e il presente decreto legislativo ha ritenuto di non introdurlo, recependo unicamente le modifiche ai citati articoli 53 e 54.

Si premette che le regole di territorialità dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, oggetto dell'intervento normativo in esame, sono disciplinate, in conformità alla direttiva 2008/8/CE, dall'articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, rubricato "*Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili*".

Il citato articolo 7-quinquies prevede le seguenti regole, derogatorie dei principi generali dettati in materia di territorialità IVA:

- per l'accesso all'evento o alla manifestazione, la territorialità della prestazione continua ad essere ancorata al luogo di svolgimento delle attività sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C;
- per le altre prestazioni relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative, valgono le regole generali di tassazione nel luogo di stabilimento del committente, previste dall'art. 7-ter del citato d. P.R. n. 633 del 1972, nei rapporti B2B, mentre vale la regola del luogo di esecuzione materiale della manifestazione nei rapporti B2C.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

a) recepimento della direttiva (UE) 2020/285

Il presente decreto legislativo, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285, ha inserito il nuovo titolo V-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con cui

è stato introdotto ex novo in nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, secondo lo schema della novella normativa. Il nuovo titolo V-ter è suddiviso in due Sezioni: la prima dedicata all'applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti non stabiliti, la seconda relativa all'applicazione del regime di franchigia, da parte dei soggetti stabiliti in altri SM.

Ciò costituisce il tratto più innovativo della citata direttiva che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione. Tale regime di franchigia IVA transfrontaliero è applicabile ai soggetti passivi non stabiliti qualora il loro volume d'affari sia al di sotto della soglia europea di 100.000 euro e comunque al di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato membro in cui si chiede di essere ammessi all'esenzione.

L'introduzione del regime di franchigia transfrontaliero mira di fatto a superare l'impatto negativo che sulla concorrenza produceva la limitazione dell'accesso all'esenzione per le piccole imprese non stabilite.

Le modifiche apportate al quadro normativo previgente concernono:

- *l'articolo 1, comma 57 e 59 della legge n. 190 del 2014* in materia di regime forfettario a cui è collegato il regime di franchigia IVA. In particolare, con la modifica all'articolo 1, comma 57, si prevede che, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; con la modifica al citato articolo 1, comma 59, si esonerano i soggetti passivi ammessi al regime forfettario da tutti gli adempimenti IVA, fatta eccezione per quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
- *l'articolo 36, comma 1, e l'articolo 40-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 41 del 1995* in materia di regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione o antiquariato e di regime speciale di vendita all'asta. Le modifiche apportate estendono l'applicabilità del regime speciale del margine anche agli acquisti effettuati presso piccole imprese stabilite in altri Stati membri, che si avvalgono del regime di franchigia IVA in Italia.
- *l'articolo 19, comma 3 e 4, d.P.R. n. 633 del 1972* per specificare, rispettivamente, che l'indetraibilità dell'imposta prevista per le operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta, non si applica alle operazioni effettuate in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al nuovo titolo V-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (comma 3) e per specificare che, anche per i beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione sia per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, la quota d'imposta imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi utilizzati (comma 4).

Inoltre, l'articolo 3, lett. c) del presente decreto legislativo integra il d.P.R. n. 633 del 1972, inserendo un nuovo titolo V-ter, per disciplinare - ex novo - il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA.

b) recepimento della direttiva (UE) 2022/542

Ai fini, del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 l'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo integra il d.P.R. n. 633 del 1972, modificando l'articolo 7-quinquies rubricato "*Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili*", in conformità alle modifiche apportate dalla direttiva in recepimento, agli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE.

Il decreto legislativo di recepimento dà attuazione alle disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in streaming o altrimenti resi disponibili in modo virtuale che gli Stati sono obbligati ad applicare a partire dal 1° gennaio 2025. Il presente decreto legislativo non interviene, invece, sulle disposizioni in materia di aliquote IVA introdotte dalla citata direttiva per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1, del presente decreto legislativo modifica la lettera a) del citato articolo 7-quinquies, in conformità al novellato articolo 54 della direttiva IVA.

La disposizione come modificata prevede che "*a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero*";".

Il medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), in conformità al novellato articolo 53 della direttiva IVA, interviene sulla lettera b) del medesimo articolo 7-quinquies.

Tale disposizione come modificata prevede che "*b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del periodo precedente non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale*".

Per effetto delle modifiche apportate, in sintesi, tutti i servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, compresi quelli riferiti all'accesso, che sono resi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, nei rapporti B2B e nei rapporti B2C, se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato adottato nel rispetto del riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Nel presente decreto legislativo non sono contenute norme di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sussistono progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, vertenti su materie analoghe a quelle oggetto del presente decreto legislativo.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il decreto legislativo è compatibile con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su un oggetto analogo a quello del presente decreto legislativo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente provvedimento è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 e della direttiva (UE) 2022/542, per le quali coincide il termine di recepimento fissato 31 dicembre 2024. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2025.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella materia oggetto del provvedimento in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella materia del provvedimento in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 70-terdecies del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 3, lettera c) del presente decreto prevede le nuove definizioni utili ai fini dell'applicazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero. In particolare, la **lettera a)** del citato articolo 70-terdecies definisce il *regime di franchigia IVA transfrontaliero*, sulla falsariga di quanto previsto a livello nazionale dalla legge n. 190 del 2014, come il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta; le **lettere b) e c)** recepiscono puntualmente il nuovo articolo 280-bis della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), definendo rispettivamente il *volume d'affari annuo dell'Unione europea* e il *volume d'affari annuo dello Stato membro* che è uguale al valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea ovvero in uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un anno civile; ai sensi della successiva **lettera d)** si considera *soggetto stabilito* il soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea, salve eventuali stabili organizzazioni che non rilevano ai fini della definizione in commento; la **lettera e)** definisce lo *Stato di stabilimento* come lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica mentre secondo quanto previsto dalla **lettera f)** si considera *Stato di esenzione* lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto. Infine, la **lettera g)** reca la definizione di *numero di identificazione EX* quale numero di identificazione individuale, preceduto o seguito dal suffisso EX, fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

Le definizioni sopra elencate risultano coerenti con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel presente decreto legislativo ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per tutte le disposizioni del presente decreto legislativo.

In particolare, la tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per le seguenti modifiche al DPR 633 del 1972:

- all'articolo 7-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
- all'articolo 19, comma 3, lett. b) e comma 4;
- all'introduzione del nuovo Titolo V-ter.

La medesima tecnica della novella normativa è stata utilizzata per le modifiche apportate:

- all'articolo 1, commi 57 e 59, della legge n. 190 del 2014;
- agli articoli 36, comma 1, e 40-bis comma 1, lett. b), del D.L. n. 41 del 1995.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto legislativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni di portata retroattiva, di interpretazione autentica ovvero derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sulle materie oggetto del presente decreto legislativo oltre a quelle conferite:

- per il recepimento della direttiva (UE) 2020/285, dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 39);

- per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 3).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’Art. 70-terdecies, comma 5 del DPR 633/1972 introdotto per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. c) del presente provvedimento, prevede che le norme di attuazione del nuovo titolo V-ter introdotto nel medesimo DPR n. 633 del 1972 siano stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati statistici utilizzati sono già a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario ricorrere all’ISTAT.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D99/24

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0003725 P-4.20.5

del 16/09/2024



54568963

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica

- Servizio dell'Assemblea

segreteriaassemblea@pcc.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (atto Governo 188).

Facendo seguito alla nota in data 9 agosto 2024, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di Decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto”.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)

Referente AIR: Ufficio legislativo - Finanze

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente schema di decreto legislativo viene adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 39).

Con il medesimo schema di decreto legislativo si recepisce anche la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La delega al recepimento è stata conferita al Governo con la legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 3).

Il presente schema di decreto legislativo, nella parte in cui recepisce la direttiva (UE) 2020/285, intende realizzare un pacchetto di semplificazione per le piccole imprese per ridurre i loro oneri amministrativi, aiutando a creare un contesto fiscale che favorisca la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. A tal fine, oltre ad alcune modifiche di coordinamento effettuate sulla normativa previgente, lo schema di decreto in commento introduce il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, in base al quale l'esenzione IVA è applicabile ai soggetti passivi non stabiliti qualora il loro volume d'affari sia al di sotto della soglia europea di 100.000 euro e comunque al

di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato membro in cui si chiede di essere ammessi all'esenzione.

Ciò consente di superare l'impatto negativo che sulla concorrenza produceva la limitazione dell'accesso all'esenzione per le piccole imprese non stabilite.

Inoltre, il presente schema di decreto recependo anche la direttiva (UE) 2022/542, al fine di rafforzare la lotta alle frodi IVA, modifica le norme IVA che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, in quanto, per garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

In merito al recepimento della direttiva (UE) 2020/285, lo schema di decreto legislativo in commento inserisce nel corpo del d.P.R. n. 633 del 1972 il nuovo titolo V-ter con cui è stato introdotto il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, secondo la tecnica della novella normativa. Il nuovo titolo V-ter è suddiviso in due sezioni: la prima dedicata all'applicazione, da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'UE, del regime di franchigia IVA nazionale; la seconda relativa all'applicazione, da parte dei soggetti stabiliti in Italia, del regime di franchigia in altri Stati membri dell'UE. In tale contesto, il medesimo schema di decreto effettua modifiche sistematiche al quadro normativo preesistente, riguardanti la legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 57 e 59, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA (articolo 1), e il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, riguardante il regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione o antiquariato e del regime speciale di vendita all'asta (articolo 2). Infine, si sono rese necessarie modifiche di coordinamento anche all'articolo 19, comma 3 e 4 (articolo 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972.

In merito al recepimento della direttiva (UE) 2022/542, l'opzione prescelta comporta l'introduzione di specifiche regole di territorialità dell'IVA, mediante la modifica dell'articolo 7-*quinquies* del d.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, e le relative prestazioni accessorie e di accesso alle stesse qualora tali prestazioni siano rese virtualmente.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

a) Recepimento della direttiva (UE) 2020/285

Il presente decreto è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. La nuova normativa delle piccole imprese è parte integrante del piano d'azione sull'IVA predisposto dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final) realizzando una revisione complessiva del sistema delle piccole imprese, per ridurre i loro oneri amministrativi, per creare un contesto fiscale e favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.

La direttiva (UE) 2020/285 prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta a condizione che il volume di affari sia al di sotto della soglia nazionale, che non può essere superiore a 85.000 euro.

Il tratto più innovativo della citata direttiva concerne la previsione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione. Tale regime di franchigia IVA transfrontaliero è applicabile ai soggetti passivi non stabiliti qualora il loro volume d'affari europeo non superi la soglia di 100.000 euro e comunque la soglia nazionale prevista dallo Stato membro in cui si chiede di essere ammessi all'esenzione.

L'introduzione del regime transfrontaliero di franchigia IVA, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285, comporta modifiche di coordinamento alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA. Va tenuto presente che la decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664, ha autorizzato l'Italia ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto i soggetti con volume d'affari fino a 85.000 euro. Sulla base di tale misura di deroga, già l'articolo 1, comma 54, della legge 22 dicembre 2022, n. 197, in chiave anticipatoria, innalza la soglia dei ricavi e compensi utili per poter essere ammessi al regime forfettario, allineandoli a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/285.

La trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 comporta, inoltre, l'introduzione del nuovo titolo V-ter nel corpus del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA.

L'intervento normativo, in linea con quanto previsto a livello europeo, intende risolvere il problema dei costi sproporzionati di conformità in materia di IVA per le piccole imprese. In particolare, in base alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2024, queste non possono beneficiare della franchigia IVA in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite, conseguentemente il medesimo soggetto passivo, che nel proprio stato di stabilimento potrebbe essere esonerato da tutti gli adempimenti IVA, è attualmente tenuto a tali adempimenti in altri SM. In tale contesto, inoltre, tale costo sproporzionato degli "oneri di conformità in materia di IVA" per le piccole imprese deriva dal fatto che queste non possono beneficiare della franchigia IVA in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite e quindi, quando operano a livello transfrontaliero, devono rispettare norme sugli obblighi IVA complesse e diversificate all'interno dell'UE che in molti casi si traducono in costi di gestione ulteriori che le piccole imprese devono affrontare. In particolare, l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 comporta una serie di semplificazioni ai fini IVA, tra le quali rilevano gli esoneri degli obblighi dichiarativi e di certificazione, di cui il soggetto passivo stabilito può godere solo nel territorio dello Stato; tali esoneri, in base al quadro normativo attuale, non troverebbero applicazione in altri SM in cui il medesimo soggetto passivo intende effettuare operazioni. Ne consegue che il soggetto passivo, che intende effettuare operazioni transfrontaliere è, in base alle norme in vigore, tenuto a identificarsi e rispettare gli adempimenti previsti da ciascun stato membro in materia di IVA, che potrebbero essere diversi anche differenti fra loro, rendendo particolarmente gravosi gli oneri di conformità a carico delle piccole imprese.

Gli effetti distorsivi sulla concorrenza sui mercati nazionali e dell'UE potrebbero, peraltro, intensificarsi con il passaggio a un'imposizione basata sul principio di destinazione, nell'ambito del sistema dell'IVA definitivo in cui l'imposta deve essere dichiarata e contabilizzata nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il regime speciale per le piccole imprese attuale non sarebbe, quindi, in grado di garantire la parità di condizioni per le imprese che commerciano all'interno dell'UE.

A livello nazionale, si registrano distorsioni del mercato relativamente alla crescita delle piccole imprese. A tal proposito, si è identificato il c.d. "effetto soglia" al fine di monitorare il rallentamento della crescita delle piccole imprese al solo scopo di conservare gli esoneri dagli adempimenti e le semplificazioni in materia IVA di cui attualmente godono le piccole imprese ammesse al regime forfettario. Al fine di mitigare il citato effetto e quindi stimolare la crescita delle piccole imprese secondo le condizioni normali di mercato, la citata direttiva (UE) 2020/285 innalza la soglia di

esenzione nazionale fino a 85.000 euro e fissa quella europea a 100.000 euro. In tale contesto, è utile far presente che con la decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664 l'Italia è stata autorizzata ad esentare, fino al 31 dicembre 2024, dall'imposta sul valore aggiunto i soggetti con volume d'affari fino a 85.000. Sulla base di tale misura di deroga, già l'articolo 1, comma 54, della legge 22 dicembre 2022, n. 197, in chiave anticipatoria, innalza la soglia dei ricavi e compensi utili per poter essere ammessi al regime forfettario, allineandoli a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/285. Ne consegue che il consolidamento della soglia di 85.000 euro di ricavi e compensi dovrebbe far registrare nel territorio dello Stato un mitigamento dell'effetto soglia e stimolare la crescita delle piccole imprese.

Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA potrebbe stimolare il rispetto volontario della normativa e quindi contribuire a ridurre le perdite di gettito dovute alla non conformità e alle frodi dell'IVA.

b) Recepimento della direttiva (UE) 2022/542

Il presente decreto è adottato anche ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285.

Detta direttiva (UE) 2022/542, oltre ad intervenire sulla struttura e sul livello delle aliquote IVA aggiornando anche l'elenco dei beni e dei servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, introduce specifiche regole di territorialità IVA per gli spettacoli in streaming o resi in altro modo disponibili virtualmente e pone solo per queste ultime l'obbligo di recepimento da parte degli Stati a partire dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto legislativo dà attuazione a tali disposizioni in materia di territorialità IVA degli spettacoli in streaming o altrimenti resi disponibili in modo virtuale.

Il considerando n. 18 della citata direttiva (UE) 2022/542, in relazione ai criteri di territorialità dei suddetti servizi, chiarisce che “al fine di garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale. È pertanto necessario modificare le norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi a tali attività.”.

La direttiva (UE) 2022/542, pertanto, ai punti 1 e 2 dell'articolo 1 modifica:

- i. l'art. 53 della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative

o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. Le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2022/542 escludono l'applicazione di tale disposizione per l'ammissione ai suddetti eventi se la presenza è virtuale;

- ii. l'art. 54 della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente. Le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2022/542 prevedono che se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è quello in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

Si fa presente che la medesima direttiva (UE) 2022/542, al punto 3 dell'articolo 1, modifica l'articolo 59-bis della direttiva IVA per prevedere che gli Stati, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, possono tener conto ai fini della rilevanza territoriale dei servizi di cui al novellato articolo 54, paragrafo 1, secondo comma della direttiva IVA (culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, e relativi servizi accessori, resi a non soggetti passivi) anche del luogo della utilizzazione degli stessi.

L'adozione del criterio del "luogo di utilizzazione" di cui citato articolo 59-bis non è obbligatoria per gli Stati e il presente decreto legislativo ha ritenuto di non introdurla, recependo unicamente le modifiche ai citati articoli 53 e 54.

Si premette che le regole di territorialità dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, oggetto dell'intervento normativo in esame, sono disciplinate, in conformità alla direttiva 2008/8/CE, dall'articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, rubricato "*Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili*".

Il citato articolo 7-quinquies prevede le seguenti regole, derogatorie dei principi generali dettati in materia di territorialità IVA:

- per l'accesso all'evento o alla manifestazione, la territorialità della prestazione continua ad essere ancorata al luogo di svolgimento delle attività sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C;

- per le altre prestazioni relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative, valgono le regole generali di tassazione nel luogo di stabilimento del committente, previste dall'art. 7-ter del citato d. P.R. n. 633 del 1972, nei rapporti B2B, mentre vale la regola del luogo di esecuzione materiale della manifestazione nei rapporti B2C.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1, del presente decreto legislativo modifica la lettera a) del citato articolo 7-quinquies, in conformità al novellato articolo 54 della direttiva IVA.

La disposizione nazionale prevede che *“a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;”*. Per effetto della modifica apportata dal presente decreto legislativo, i servizi sopra indicati riferiti ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili si considerano effettuati nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.

Il medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), in conformità al novellato articolo 53 della direttiva IVA, interviene sulla lettera b) del medesimo articolo 7-quinquies.

Tale disposizione prevede che *“b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.”*. Per effetto della modifica apportata dal presente decreto legislativo, la disposizione non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale; in tale ipotesi, pertanto, torna applicabile la regola generale di territorialità di cui all'art. 7-ter, in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi ivi stabiliti.

Per effetto delle modifiche apportate, in sintesi, tutti i servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, compresi quelli riferiti all'accesso, che sono resi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, nei rapporti B2B e nei rapporti B2C, se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.

Per quanto concerne le problematiche relative alle frodi IVA si fa presente che l'introduzione di specifiche regole di territorialità dell'IVA, mediante la modifica dell'articolo 7-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, e le relative prestazioni accessorie e di accesso alle stesse qualora tali prestazioni siano rese virtualmente, mira ad evitare casi di non imposizione o di distorsione di concorrenza. Ciò al fine di garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo in conformità alla disciplina europea recata dalla direttiva (UE) 2022/542 in esame evitando la scelta della tassazione in Paesi a bassa imposizione fiscale.

Per effetto della modifica normativa apportata dal presente decreto legislativo, i suddetti servizi riferiti ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, per rispondere anche a finalità antifrode, si considerano effettuati nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

a) Recepimento direttiva (UE) 2020/285

L'intervento normativo di attuazione della predetta Direttiva (UE) 2020/285 mira a realizzare una revisione del sistema delle piccole imprese, per ridurre i loro oneri amministrativi, per creare un contesto fiscale che favorisca la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.

La valutazione d'impatto della proposta di direttiva in questione presentata nel 2018 (COM (2018) 21 final) stima una riduzione dell'onere dell'IVA sulle piccole imprese e sulle amministrazioni fiscali e una riduzione delle distorsioni a livello dell'UE in modo che le piccole imprese possano beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato unico. In particolare, la valutazione d'impatto della proposta di direttiva indica che i costi di conformità per le piccole imprese dovrebbero ridursi del 18% rispetto allo scenario di base illustrato nella valutazione d'impatto (56,1 miliardi di euro all'anno rispetto agli attuali 68 miliardi di euro all'anno). È previsto anche un aumento delle attività commerciali transfrontaliere delle piccole imprese all'interno dell'UE, stimato al 13,5%. La proposta dovrebbe inoltre esercitare un impatto positivo sull'adempimento volontario e sulla competitività delle imprese.

A livello nazionale, lo schema di decreto di recepimento della direttiva in parola, attua la strategia presentata in ambito europeo per aiutare le piccole imprese a crescere e a essere competitive.

Nel panorama nazionale, in base ai dati dell'Osservatorio delle partite IVA curato dal Dipartimento delle Finanze del MEF e pubblicato lo scorso 12 febbraio, i soggetti che, nell'anno 2023, hanno

aderito al regime forfetario rappresentano circa il 49% del totale delle nuove aperture di partita IVA, confermando la rilevanza del regime nell'ambito della platea delle partite IVA. I dati pubblicati dall'Osservatorio nel mese di maggio confermano tale rilevanza anche nel primo trimestre 2024, con 99.930 soggetti che hanno aderito al regime forfetario, pari al 54,2% del totale delle nuove aperture, in aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Lo schema di decreto, inoltre, mira all'implementazione degli scambi transfrontalieri attraverso l'estensione del regime forfettario nazionale anche alle piccole imprese stabili in altri SM e la possibilità per le piccole imprese nazionali, anche se non si avvalgono del regime forfetario nazionale, di avvalersi del regime di franchigia in altri Stati membri.

b) Recepimento direttiva (UE) 2022/542

L'intervento normativo che dà attuazione alle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2022/542, inserendole nel d.P.R. n. 633 del 1972, persegue l'obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta contro le frodi IVA, completando il quadro normativo di riferimento per quanto attiene le regole di territorialità dell'imposta relative ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, ricreativi e simili, trasmessi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente.

Tenuto conto che le piattaforme che erogano detti servizi in streaming o in altre modalità virtuali possono agevolmente localizzarsi in un territorio in cui non è dovuta l'imposta, il decreto legislativo in esame, in attuazione della direttiva (UE) 2022/542, prevede che i servizi in questione sono assoggettati a IVA nel luogo in cui sono stabiliti i fruitori dello spettacolo del servizio, anziché nel luogo in cui le attività sono materialmente svolte.

2.2. Indicatori e valori di riferimento

a) Recepimento direttiva (UE) 2020/285

In merito all'attuazione della direttiva (UE) 2020/285, gli indicatori di riferimento potranno essere costituiti dall'andamento delle adesioni al regime forfettario nazionale da parte di soggetti stabiliti in altri Paesi UE e dall'andamento delle adesioni da parte dei soggetti stabiliti in Italia ai regimi di franchigia di altri Paesi UE.

Il flusso di soggetti stabiliti che chiedono di poter beneficiare dell'esenzione in altri SM, in cui il regime è previsto, potrà essere monitorato in base ai numeri di identificazione EX rilasciati dall'Agenzia delle entrate, all'esito della procedura per l'ammissione al regime transfrontaliero di franchigia IVA.

Ulteriori indicatori sull'efficienza del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA sono legati al monitoraggio del raggiungimento delle soglie di esenzioni previste sia a livello nazionale (85.000 euro) sia a livello europeo (100.000 euro).

b) Recepimento direttiva (UE) 2022/542

In merito alla direttiva (UE) 2022/542, l'indicatore può essere rappresentato dall'ammontare dell'imposta dovuta sui servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, ricreativi e simili resi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili. Potrà, a tal fine, essere monitorata l'imposta dovuta dalle piattaforme che rendono detti servizi.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento prese in considerazione sono state:

- opzione 0 - non intervento;
- opzione 1 – intervento tramite provvedimenti di prassi;
- opzione 2 – recepimento delle disposizioni previste nelle direttive (UE) 2020/285 e (UE) 2022/542

È stata valutata preliminarmente *l'opzione zero* che è risultata non adottabile sia con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2020/285 sia in merito alla direttiva (UE) 2022/542.

Con riguardo alla revisione e all'implementazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA le disposizioni previgenti non risultano pienamente compatibili con le nuove regole europee e richiedevano una revisione.

Anche con riguardo alle regole di territorialità dei servizi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili, l'opzione 0 non è risultata percorribile dal momento che le vigenti disposizioni del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono coerenti con quelle introdotte della direttiva (UE) 2022/542.

L'opzione del non intervento esporrebbe, quindi, lo Stato italiano al rischio dell'apertura di una procedura di infrazione per non aver ottemperato agli obblighi di appartenenza all'Unione europea. Si è quindi valutata *l'opzione 1*), di conformare l'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2020/285 e alla direttiva UE 2022/542 mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi di prassi: anche tale opzione è risultata non percorribile tenuto conto che le disposizioni da recepire comportano la modifica di norme primarie che devono essere effettuate attraverso atti di pari rango. Infine, si è valutata *l'opzione 2*), di recepire le direttive (UE) 2020/285 e 2022/542 adottando un apposito decreto legislativo, secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla legge 22 aprile 2021,

n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” (articolo 1 e allegato A, n. 39) e dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023” (articolo 1 e Allegato A, n. 3).

L’opzione 2 è risultata indispensabile, sia per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/285, dovendo essere apportate modifiche alla legge n. 190 del 2014, al decreto-legge n. 41 del 1995 e al d.P.R. n. 633 del 1972, nel quale è stato anche inserito il nuovo titolo V-ter, tramite la tecnica della novella normativa, che richiede l’adozione di un atto normativo formale, sia per l’attuazione della direttiva (UE) 2022/542, dovendo essere apportate modifiche al d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di territorialità dell’imposta per i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

a) Recepimento direttiva (UE) 2020/285

Il presente decreto di recepimento mira a ridurre gli oneri amministrativi attualmente a carico delle piccole imprese, per creare un contesto fiscale che favorisca la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tali obiettivi erano già tenuti in considerazione nell’ambito dell’analisi d’impatto condotta dalla Commissione europea in sede di presentazione della proposta di direttiva (COM (2018) 21final). In particolare, in merito alla riduzione degli oneri di conformità, a livello europeo, è emerso che per le piccole imprese quest’ultimi dovrebbero ridursi del 18% rispetto allo scenario di base illustrato nella valutazione d’impatto (56,1 miliardi di euro all’anno rispetto agli attuali 68 miliardi di euro all’anno). È previsto anche un aumento delle attività commerciali transfrontaliere delle piccole imprese all’interno dell’UE, stimato al 13,5%. La proposta dovrebbe inoltre esercitare un impatto positivo sull’adempimento volontario e sulla competitività delle imprese.

In merito alla crescita delle piccole imprese, è emerso che l’applicazione dell’attuale regime di franchigia IVA e soprattutto gli esoneri dagli adempimenti IVA previsti dalla normativa nazionale hanno rappresentato per i soggetti ammessi a tale regime uno stimolo a rallentare la propria crescita al fine di mantenere il volume di ricavi e compensi al di sotto delle soglie di esenzione, così da conservare gli esoneri previsti. Si suole parlare, a tal proposito, di “effetto soglia” proprio per inquadrare la distorsione relativa al rallentamento della crescita delle piccole imprese. L’innalzamento delle soglie per accedere al regime di franchigia fino a 85.000 a livello nazionale e

fino a 100.000 a livello europeo dovrebbe bilanciare tale effetto e stimolare la crescita delle piccole imprese.

Si evidenzia che il regime di franchigia IVA attualmente previsto per i soggetti stabiliti, collegato al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e ss della legge n. 190 del 2014, è stato autorizzato con decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664, che ha consentito all'Italia di esentare dall'imposta sul valore aggiunto i soggetti con volume d'affari fino a 85.000 euro, fino al 31 dicembre 2024. Successivamente a tale data entreranno in vigore le disposizioni della direttiva (UE) 2020/285, che consentono agli Stati di applicare, senza necessità di autorizzazione in deroga, regimi di franchigia entro la suddetta soglia di volume d'affari di 85.000 euro. A partire da tale data, inoltre, gli Stati che applicano regimi di franchigia IVA devono consentire anche ai soggetti non stabiliti di accedere a tale regime.

Ne consegue che le soglie di ammissione al regime di franchigia IVA non subiranno variazioni per i soggetti stabiliti e, pertanto, l'andamento delle adesioni al regime forfettario per l'anno 2025 dovrebbe confermare l'andamento in atto. In particolare, in base ai dati riportati nell'aggiornamento dell'osservatorio delle partite IVA dello scorso maggio, nel primo trimestre del 2024, 99.930 soggetti hanno aderito al regime forfettario, pari al 54,2% del totale delle nuove aperture, con un aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In merito al rafforzamento degli scambi transfrontalieri, i soggetti residenti in altri paesi UE potrebbero ritenere conveniente operare in Italia optando per il regime di franchigia IVA in considerazione dell'elevata soglia di volume d'affari di 85.000 euro prevista. Si sottolinea in proposito che secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, possono accedere al regime forfettario solo gli operatori economici, professionisti e imprenditori, che operano in forma individuale.

In base alla citata legge n. 190 del 2014, i soggetti residenti in altri Paesi UE o in paesi aderenti allo spazio economico europeo applicano il regime forfettario, alle medesime condizioni previste per i soggetti residenti in Italia, solo se producono almeno il 75% del reddito in Italia. A partire dal 1° gennaio 2025, ai fini della franchigia IVA, tale requisito non sarà più previsto e sarà sostituito dalle condizioni previste dal presente decreto legislativo (soglia di volume d'affari europea non superiore a 100.000 euro e ammontare di operazioni IVA effettuate in Italia non superiore a 85.000 euro).

L'introduzione del regime transfrontaliero di franchigia IVA potrà inoltre avere impatto sulle piccole imprese con volume d'affari europeo non superiore a 100.000 che potranno applicare il regime di franchigia per le operazioni effettuate negli altri Stati membri che hanno introdotto tale regime nei propri ordinamenti, alle condizioni ivi previste, anche se non si avvalgono del regime forfettario in Italia in quanto, ad esempio, operano in forma societaria.

b) Recepimento direttiva (UE) 2022/542

Con riguardo, invece, alla direttiva (UE) 2022/542 informazioni utili sull'incidenza che le misure introdotte potrebbero avere sul gettito IVA possono ricavarsi a livello di Unione europea dall'analisi della proposta iniziale della direttiva (COM (2018) 20 final poi modificata nella sostanza rispetto al testo di direttiva successivamente approvato) che chiarisce che la proposta medesima non incide negativamente sul bilancio dell'Unione. Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate in percentuale di una base armonizzata che si ottiene dividendo il gettito IVA per un'aliquota IVA media ponderata; in tal modo vengono eliminate tutte le differenze tra aliquote IVA.

4.2. Impatti specifici

A. Effetti sulle piccole imprese:

Gli effetti sulle piccole imprese stabilite devono essere analizzati valorizzando la prospettiva transfrontaliera nella quale, a partire dal 1° gennaio 2025, potranno effettuare operazioni in regime di franchigia IVA. Infatti, mentre l'applicazione del regime forfettario nazionale previsto dalla legge n. 190 del 2014 rimane sostanzialmente immutata, il decreto di recepimento ha introdotto ex novo il regime transfrontaliero di franchigia IVA che consentirà, a partire dal 1° gennaio 2025, alle piccole imprese stabilite di effettuare operazioni in regime di esenzione IVA anche in SM diversi da quello in cui sono stabilite.

L'applicazione del regime di franchigia IVA ai soggetti non stabiliti rappresenta una svolta nel sistema del mercato unico europeo che rafforzerà gli scambi transfrontalieri ma soprattutto consentirà alle piccole imprese di abbattere i costi di conformità sempre più onerosi, che le stesse sostenevano per l'effettuazione di operazioni in altri SM. In tali casi, infatti, il soggetto passivo non potendo godere dell'esenzione IVA era tenuto a tutti gli adempimenti IVA, di fatto vanificando gli effetti del sistema di semplificazione applicato nel territorio dello stato. L'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia comporterà per le piccole imprese obblighi di rendicontazione trimestrale che consentirà alle autorità nazionali di monitorare il superamento della soglia di esenzione.

Il consolidamento del mercato interno e degli scambi transfrontalieri in condizioni di tendenziale parità fra gli operatori comporta l'apertura del mercato nazionale alle piccole imprese non stabilite che si porranno in concorrenza con gli operatori nazionali. Si tratta di un profilo rilevante se si considera che la soglia di 85.000 euro che l'Italia ha fissato per l'ammissione al regime risulta elevata e quindi conveniente per le piccole imprese non stabilite.

B. Effetti sulla concorrenza:

La previsione di un regime transfrontaliero di franchigia IVA mira a correggere le distorsioni provocate dal precedente regime speciale per le piccole imprese che consentiva di concedere la franchigia alle sole imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. La franchigia per le piccole imprese in uno Stato membro, di cui possono beneficiare solo le imprese ivi stabilite, concepita sulla base del principio della tassazione del paese di origine, ha prodotto tuttavia un impatto negativo sulla situazione concorrenziale di quelle stabilite in altri Stati membri che riforniscono lo stesso mercato. Con l'affermazione del sistema di tassazione basato sul principio di destinazione nell'ambito del sistema dell'IVA definitivo è risultato naturale ammettere al regime di franchigia anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l'IVA, garantendo una tendenziale parità di trattamento fra operatori stabiliti e non stabiliti. Il regime transfrontaliero di franchigia, introdotto dal presente decreto, mira a realizzare una tendenziale parità di trattamento fra piccole imprese stabilite e non stabilite per aumentare la competitività del mercato e ampliare le possibilità per le piccole imprese stabilite di effettuare operazioni in regime di franchigia IVA.

C. Oneri informativi:

Gli oneri informativi a carico dei soggetti che intendono applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA sono introdotti secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/285. In particolare, nello Stato di stabilimento sono assolti i seguenti oneri:

- la comunicazione per l'ammissione al regime che, ai sensi dell'articolo 70-octiesdecies, viene effettuata dal soggetto passivo stabilito all'Agenzia delle entrate e dalla quale deve risultare il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo; il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia; il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione; il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione; le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5;

- l'aggiornamento dei dati precedentemente comunicati per l'ammissione al regime di esenzione;
- le comunicazioni trimestrali previste dall'articolo 70-unicies per effetto del quale i soggetti stabiliti ammessi al regime di franchigia in un altro Stato membro, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate ed il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate. Per gli Stati di esenzione che prevedono soglie di esenzione differenziate per settori di attività, l'onere informativo deve essere assolto distintamente per ciascun settore di attività.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3. Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione 2, ovvero il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 e della direttiva (UE) 2022/542 mediante norme di rango primario è stata ritenuta preferibile dal momento che la direttiva (UE) 2020/285 pone a carico degli Stati che applicano il regime di franchigia IVA l'obbligo di estendere tale regime anche ai soggetti non stabiliti e ciò rende necessario modificare norme di rango primario. La medesima, inoltre, risulta l'opzione più efficace per il raggiungimento degli obiettivi che l'intervento si prefigge. In particolare, in merito alla generale revisione del regime di franchigia IVA, il decreto di recepimento in commento introduce per i soggetti non stabiliti la possibilità di applicare il regime di franchigia IVA, a condizioni di tendenziale parità con gli operatori nazionali, a condizione che la soglia di volume d'affari da questi conseguita sia non superiore alla soglia nazionale di 85.000 euro e alla soglia europea di 100.000. L'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA per i soggetti non stabiliti fa sì che le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato non saranno soggette ad IVA e l'esonero dagli adempimenti IVA, quali l'identificazione e la dichiarazione.

I soggetti stabiliti che intendono usufruire del regime transfrontaliero di franchigia IVA in un altro Stato membro devono darne previa comunicazione all'agenzia delle entrate, la quale effettua le

opportune verifiche e controlli, attiverà il numero di identificazione EX, che il soggetto passivo utilizzerà per effettuare operazioni in regime di franchigia IVA in altri Stati membri.

L'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia se da un lato comporta l'esonero dagli adempimenti IVA previsti dalla legge n. 190 del 2014, dall'altro ascrive in capo ai soggetti passivi interessati l'obbligo di effettuare comunicazioni trimestrali previste dall'articolo 70-unvicies del presente decreto di recepimento. La comunicazione trimestrale costituisce un nuovo adempimento in capo ai soggetti passivi, tramite il quale l'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento delle soglie e quindi l'applicazione o la cessione dal regime.

L'introduzione di un regime forfettario transfrontaliero, oltre a stimolare la crescita delle piccole imprese, è funzionale al rafforzamento del mercato interno europeo incentivando gli scambi transfrontalieri. Sotto tale profilo, la possibilità di accedere al regime di franchigia IVA in uno SM diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito, alle medesime condizioni dei soggetti stabiliti, potrebbe azzerare gli oneri amministrativi e i costi di conformità che, in base alle norme in vigore fino 31 dicembre 2024, sono stati registrati a carico delle piccole imprese.

Anche la direttiva (UE) 2022/542 pone a carico degli Stati membri l'obbligo di recepire le nuove regole di territorialità dell'imposta per i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili in streaming e ciò ha richiesto la modifica delle norme primarie che regolano la territorialità di detti servizi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

a) Recepimento direttiva (UE) 2020/285

Il presente decreto legislativo ha previsto l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, in attuazione della direttiva (UE) 2020/285, insieme ad alcune modifiche di coordinamento effettuate alle norme preesistenti.

La disciplina del regime transfrontaliero di franchigia IVA è inoltre completata dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010, come modificate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/285, che prevedono lo scambio di informazioni tra i Paesi della UE per verificare il rispetto delle soglie di accesso al regime di franchigia da parte dei soggetti passivi.

Per la realizzazione dello scambio di informazioni è prevista la predisposizione di una apposita piattaforma che l'Agenzia delle entrate sta realizzando avvalendosi delle risorse del partner tecnologico (Sogei).

Il decreto legislativo in esame demanda inoltre all’Agenzia delle entrate la emanazione di un apposito provvedimento di attuazione della normativa relativa al regime transfrontaliero di franchigia IVA.

L’introduzione di tale regime, inoltre, ha comportato l’assegnazione in capo all’Agenzia delle entrate di rilevanti compiti di autorizzazione e controllo diversi a seconda che l’Italia costituisca paese di esenzione o di stabilimento:

- nel primo caso, l’Agenzia delle entrate verifica i dati trasmessi in ordine alle operazioni compiute nel territorio dello stato da parte del soggetto non stabilito, in regime di esenzione. Tali verifiche consentono di monitorare il raggiungimento della soglia degli 85.000 euro da parte del soggetto non stabilito, oltre la quale quest’ultimo non può continuare a beneficiare della franchigia IVA nel territorio dello stato;
- nel secondo caso, spetta all’Agenzia delle entrate attribuire il numero di identificazione EX al soggetto passivo stabilito che chiede di essere ammesso al regime transfrontaliero di franchigia in altro SM. A tal fine, la citata Agenzia compie le verifiche necessarie in merito alle soglie di ammissione e monitora i dati trasmessi dal medesimo soggetto passivo attraverso le comunicazioni trimestrali. Infine, provvede alla disattivazione tempestiva del numero di identificazione EX qualora vengano meno le condizioni per l’applicazione del regime.

b) Recepimento direttiva (UE) 2022/542

Il medesimo decreto legislativo ha previsto la modifica delle norme relative alla territorialità dell’imposta di cui all’art. 7-quinquies del d. P. R. n. 633 del 1972 in attuazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/542. Non sono previsti provvedimenti secondari di attuazione.

Responsabile dell’attuazione dell’intervento regolatorio sarà l’Agenzia delle entrate, attraverso l’ordinaria attività di consulenza, che si esplica nella emanazione di documenti di prassi e di risposte a istanze di interpello, e l’ordinaria attività di controllo.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell’applicazione del presente decreto legislativo avviene attraverso l’analisi della crescita dei dati utilizzati come indicatori di efficacia. In particolare, l’efficace applicazione dell’intervento viene misurata attraverso indicatori quali l’andamento delle adesioni al regime forfettario nazionale da parte di soggetti stabiliti in altri Paesi UE e l’andamento delle adesioni da parte dei soggetti stabiliti in Italia ai regimi di franchigia di altri Paesi UE.

Sotto tale profilo, l'attività di monitoraggio si concentrerà sui numeri di identificazione EX rilasciati dall'Agenzia delle entrate, all'esito della procedura per l'ammissione al regime transfrontaliero di franchigia IVA, così da analizzare il flusso di soggetti stabiliti che chiedono di poter beneficiare dell'esenzione in altri SM.

Ulteriori indicatori sull'efficienza del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA sono legati al monitoraggio del raggiungimento delle soglie di esenzioni previste sia a livello nazionale (85.000 euro) sia a livello europeo (100.000 euro), in questo caso l'attività di monitoraggio, per i soggetti stabiliti, si concentrerà sul numero di casi in cui il numero di identificazione EX viene disattivato in caso di superamento delle soglie di esenzione.

Nei confronti di soggetti non stabiliti, il monitoraggio sul raggiungimento della soglia nazionale di esenzione pari a 85.000 euro potrebbe risultare più complesso, dal momento che i dati delle dichiarazioni trimestrali vengono presentate allo stato di stabilimento, che solo in momento successivo le comunica allo stato di esenzione interessato. In ogni caso, il numero di soggetti non stabiliti che hanno superato la soglia di esenzione di 85.000 e pertanto non posso più applicare il regime di franchigia in Italia potrebbe essere monitorato sia attraverso le comunicazioni che le competenti autorità nazionali inviano allo stato di stabilimento sia attraverso le comunicazioni che lo stato di stabilimento trasmette allo stato di esenzione con cui si fa presente che il soggetto passivo non può più applicare la franchigia.

L'attività di monitoraggio che quindi raccoglierà informazioni attinenti al numero di adesioni al regime e al superamento della soglia riuscirà a fornire un'analisi sul progressivo raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento persegue, soprattutto l'obiettivo relativo alla crescita delle piccole imprese e la mitigazione del c.d. effetto soglia. In tale contesto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere interessante monitorare il periodo medio di permanenza nel regime di franchigia IVA dei soggetti passivi, fino al superamento delle soglie di esenzione. Infatti, incrociando i dati relativi al rilascio del numero di identificazione EX e la sua eventuale e successiva disattivazione dovuta al raggiungimento della soglia di esenzione si potrebbe valutare l'andamento della crescita delle piccole imprese.

Tale attività di monitoraggio sarà assicurata dall'Agenzia delle entrate, attraverso gli strumenti di controllo e le strutture di cui ordinariamente dispone. Le informazioni necessarie al monitoraggio dell'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia da parte dei soggetti stabiliti saranno tratte dai dati delle comunicazioni trimestrali che le piccole imprese devono presentare a norma dell'articolo 70-unicies del decreto legislativo in commento. In merito ai

soggetti non stabiliti, le informazioni utili ai fini del monitoraggio sono disponibili nell'ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti previsto dall'articolo 37 bis e ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il presente schema di decreto non è stato oggetto di consultazioni pubbliche in quanto costituisce un intervento normativo necessario al fine di conformare l'ordinamento nazionale alla disciplina europea in materia di IVA di cui alle direttive (UE) 2020/285 e (UE) 2022/542.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Non si è fatto ricorso a consulenze esterne né si sono incontrate difficoltà operative.